SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 31 gennaio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1999.

Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 1999.

Approvazione del bilancio della gestione finanziaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2000 e relativo bilancio.

00A0642-00A0643

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 25

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 14 gennaio 2000.

Regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli istituti del CNR. (Decreto n. 015446).

DECRETO 14 gennaio 2000.

Regolamento sull'organizzazione dell'amministrazione centrale e sulla dirigenza del CNR. (Decreto n. 015447).

DECRETO 14 gennaio 2000.

Regolamento di disciplina della contabilità e dell'attività contrattuale del CNR. (Decreto n. 015448).

DECRETO 14 gennaio 2000.

Regolamento di disciplina delle attività di promozione e sostegno della ricerca del CNR. (Decreto n. 015449).

DECRETO 14 gennaio 2000.

Regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli del personale, nonché delle procedure di assunzione di personale con contratto a tempo determinato del CNR. (Decreto n. 015450).

DECRETO 14 gennaio 2000.

Regolamento della presenza del CNR in iniziative comuni ad altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri. (Decreto n. 015451).

DECRETO 14 gennaio 2000.

Regolamento sull'organizzazione e funzionamento degli organi di governo e sulla formazione del piano triennale del CNR. (Decreto n. 015452).

Da 00A0644 a 00A0650

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 21 dicembre 1999, n. **537.**

Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'articolo 17, commi 113 e 114;

Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ed in particolare l'articolo 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentiti il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane;

Sentiti il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale del notariato;

Sentito il Consiglio superiore della magistratura;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 14 gennaio 1999;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 71-*bis* del 2 febbraio 1999);

Viste le osservazioni della Corte dei conti espresse con nota n. 8/6 in data 9 aprile 1999 e ritenuto di dover modificare il testo del regolamento in adesione alle predette osservazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota prot. n. 2287/III.6/99 del 17 dicembre 1999);

A D O T T A

il seguente regolamento:

Capo I

ISTITUZIONE DELLE SCUOLE

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) per università, gli atenei e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale;

b) per scuola o scuole, la scuola o le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui al capo II, articolo 16, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

c) per decreto legislativo, il decreto 17 novembre 1997, n. 398;

d) per MURST, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 2.

Istituzione delle scuole

1. A decorrere dall'anno accademico 2000/2001 e per le finalità di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo, le scuole, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, sono istituite dalle università sedi di facoltà di giurisprudenza, previa modifica dei regolamenti didattici di ateneo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, su proposta delle medesime facoltà e anche sulla base di accordi e convenzioni con altre università.

2. In sede di prima applicazione del presente decreto, nonché di emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *e)* del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito delle procedure di programmazione del sistema universitario, condiziona l'erogazione di risorse finanziarie a sostegno delle scuole alla loro attivazione contestuale in più atenei, in vista di un'uniforme distribuzione su tutto il territorio nazionale.

Art. 3.

Programmazione degli accessi

1. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione è determinato annualmente con decreto ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo.

2. Le tasse e i contributi universitari per l'iscrizione alla scuola sono determinati dal consiglio di amministrazione dell'ateneo, sede amministrativa della scuola stessa.

3. Le università e il MURST assicurano adeguati sostegni economici agli iscritti capaci, meritevoli e privi di mezzi, mediante gli esoneri dalle tasse di iscrizione e dai contributi universitari, nonché la concessione di borse di studio, in applicazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, della legge 30 novembre 1989, n. 398, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, come integrata dall'articolo 6 del decreto legislativo.

Art. 4.

Ammissione alla scuola

1. Alle scuole si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame, per il numero di posti di cui all'articolo 3, comma 1, indetto con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia con unico bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.* Al concorso possono partecipare coloro i quali si sono laureati in giurisprudenza in data anteriore alla prova di esame. Nel bando sono altresì indicate le sedi e la data della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola e le necessarie disposizioni organizzative.

2. La prova di esame consiste nella soluzione a cinquanta quesiti a risposta multipla, di contenuto identico sul territorio nazionale, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale.

3. Per la predisposizione dei quesiti è nominata, con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministero della giustizia, una apposita commissione di nove esperti. La commissione predispone un archivio con almeno cinquemila quesiti sugli argomenti di cui al comma 2 e provvede ad aggiornarli annualmente. Il MURST cura la tenuta dell'archivio dei quesiti e ne assicura la pubblicità entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando. Entro la medesima data è reso pubblico ogni anno l'archivio aggiornato.

4. La commissione di cui al comma 3 estrae a sorte dall'archivio i cinquanta quesiti per la prova e li chiude in tanti pieghi suggellati per ciascuna sede, firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la commissione. I pieghi sono consegnati, in data stabilita nel bando, al responsabile del procedimento concorsuale, nominato in ciascuna sede. I quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione.

5. Non è ammessa nelle prove del concorso la consultazione di testi e di codici commentati o annotati con la giurisprudenza.

6. Presso ogni ateneo è costituita, con decreto rettorale, una commissione giudicatrice del concorso di ammissione, composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio; con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza.

7. È nominato presidente della commissione giudicatrice il componente avente maggiore anzianità di ruolo, ovvero a parità di anzianità di ruolo, il più anziano di età.

8. La commissione ha a disposizione 60 punti, dei quali 50 per la valutazione della prova di esame; 5 per il *curriculum* degli studi universitari e 5 per il voto di laurea. La valutazione del *curriculum* e del voto di laurea avviene in conformità a criteri stabiliti dalla commissione di cui al comma 3.

9. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato più giovane di età.

Capo II

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

Art. 5.

Consiglio direttivo della scuola

1. La scuola è struttura didattica dell'università, cui contribuiscono le facoltà e i dipartimenti interessati. L'università o le università convenzionate garantiscono il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento.

2. Per ciascuna scuola di specializzazione è costituito un consiglio direttivo presieduto da un direttore.

3. Il consiglio direttivo è composto di dodici membri, di cui sei professori universitari di discipline giuridiche ed economiche designati dal consiglio della facoltà di giurisprudenza; due magistrati ordinari, due avvocati e due notai scelti dal consiglio della facoltà di giurisprudenza, nell'ambito di tre rose di quattro nominativi formulate rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale del notariato.

4. Il consiglio direttivo è nominato con decreto rettorale ed è validamente costituito con almeno nove dei suoi componenti. Esso dura in carica quattro anni. Il direttore è eletto dal consiglio stesso nel proprio seno tra i professori universitari di ruolo.

5. Nel caso di scuole istituite tra i più atenei ai sensi dell'articolo 2, comma 1, i relativi accordi e convenzioni disciplinano le procedure per la designazione dei docenti universitari di cui al comma 3.

6. Il consiglio direttivo cura la gestione organizzativa della scuola; definisce la programmazione delle attività didattiche; esercita le attribuzioni, in quanto compatibili con gli statuti di autonomia e con i regolamenti didattici di ateneo, previste all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 6.

Attività didattica

1. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio direttivo, provvede l'università ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo i regolamenti didattici e in relazione a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonché con contratti di diritto privato stipulati ai sensi della normativa vigente con magistrati ordinari, amministrativi e contabili, con notai ed avvocati, anche cessati dall'ufficio o servizio da non più di cinque anni.

2. Gli incarichi ed i contratti di insegnamento, su proposta del consiglio direttivo, sono conferiti annualmente. Ove il numero degli iscritti lo renda necessario può procedersi allo sdoppiamento del corso ed alla nomina di più docenti per il medesimo insegnamento. Si procede comunque allo sdoppiamento quando il numero degli iscritti sia pari o superiore a cento. In tal caso uno dei docenti della medesima disciplina assicura le funzioni di coordinamento.

3. Il servizio di tutorato è affidato, previa stipula di appositi contratti di diritto privato, anche a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ad avvocati e notai.

Capo III

ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 7.

Piano degli studi

1. La scuola ha la durata di due anni non suscettibili di abbreviazioni ed è articolata in un anno comune e negli indirizzi giudiziario-forense e notarile della durata di un anno.

2. L'ordinamento didattico della scuola è definito in conformità all'allegato 1 contenente l'indicazione dell'obiettivo formativo e l'individuazione dei contenuti minimi qualificanti comuni ai due indirizzi e quelli specifici degli indirizzi stessi.

3. Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e l'ammissione all'esame di diploma sono subordinati al giudizio favorevole del consiglio direttivo sulla base della valutazione complessiva dell'esito delle verifiche intermedie relative alle diverse attività didattiche. Nel caso di giudizio sfavorevole, lo studente potrà ripetere l'anno di corso una sola volta.

4. La frequenza alle attività didattiche della scuola è obbligatoria. Le assenze ingiustificate superiori a 60 ore di attività didattiche comportano l'esclusione dalla scuola. In caso di assenza per servizio militare di leva, gravidanza o malattia ovvero per altre cause obiettivamente giustificabili, secondo valutazione del consiglio direttivo della scuola, il consiglio medesimo qualora l'assenza non superi le 130 ore, dispone le modalità e i tempi per assicurare il completamento della formazione nell'ambito dei due anni di cui al comma 1, ovvero altrimenti la ripetizione di un anno.

5. Le attività didattiche della scuola si svolgono in conformità all'ordinamento didattico e sulla base di un calendario fissato all'inizio di ogni anno accademico dal consiglio direttivo, nel periodo ricompreso fra il mese di ottobre e il mese di aprile dell'anno successivo, per un totale di almeno 500 ore di attività didattiche, di cui almeno il 50 per cento dedicato alle attività pratiche di cui al comma 6, con un limite massimo di cento ore per stages e tirocini. A partire dal mese di aprile sono programmati e attuati fino alla fine dell'anno accademico ulteriori attività di stages e tirocinio per un minimo di 50 ore.

6. L'attività didattica consiste in appositi moduli orari dedicati rispettivamente all'approfondimento teorico e giurisprudenziale e ad attività pratiche quali esercitazioni, discussione e simulazioni di casi, stages e tirocini, discussione pubblica di temi, atti giudiziari, atti notarili sentenze e pareri redatti dagli allievi, ed implica l'adozione di ogni metodologia didattica che favorisca il coinvolgimento dello studente e che consenta di sviluppare concrete capacità di soluzione di specifici problemi giuridici. Le scuole programmano lo svolgimento di attività didattiche presso studi professionali, scuole del notariato riconosciute dal Consiglio nazionale del notariato e sedi giudiziarie, previ accordi o convenzioni tra l'università sede amministrativa delle scuole, gli ordini professionali, le scuole del notariato, gli uffici competenti dell'amministrazione giudiziaria.

Art. 8.

Esame finale

1. Il diploma di specializzazione è conferito dopo il superamento di una prova finale consistente in una dissertazione scritta su argomenti interdisciplinari con giudizio espresso in settantesimi.

2. A tale fine con delibera del consiglio direttivo è costituita apposita commissione composta di sette membri di cui quattro professori universitari, un magistrato ordinario, un avvocato e un notaio.

Art. 9.

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modicazioni e integrazioni.

2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, comunque non oltre il concorso di ammissione alle scuole per l'anno accademico 2001-2002, nelle more della costituzione dell'archivio di cui all'articolo 4, comma 3, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, la commissione di cui al predetto articolo 4, comma 3, predispone tre elaborati

costituiti da 50 quesiti ciascuno. I tre elaborati sono segreti e ne è vietata la divulgazione. I tre elaborati, appena formulati, sono chiusi in tre pieghi suggellati per ciascuna sede, firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la commissione e consegnati, in data stabilita nel bando, al responsabile del procedimento di ciascuna sede. Il bando indica la sede ove, il giorno delle prove, controllata l'integrità dei pieghi, è sorteggiato l'elaborato per la prova da parte di un candidato, nonché le modalità di comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
ZECCHINO

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2000
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 5

ALLEGATO 1
(Art. 7, comma 2)

OBIETTIVO FORMATIVO E CONTENUTI MINIMI QUALIFICANTI DELLA SCUOLA

La scuola ha l'obiettivo formativo di sviluppare negli studenti l'insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti la professionalità dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai, anche con riferimento alla crescente integrazione internazionale della legislazione e dei sistemi giuridici e alle più moderne tecniche di ricerca delle fonti.

Sono contenuti minimi qualificanti, finalizzati al conseguimento dell'obiettivo formativo, attività didattiche e relativi crediti formativi afferenti alle seguenti aree e connessi settori scientifico-disciplinari:

Area A: *1º anno.*

Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in materia di diritto civile, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto penale, diritto commerciale, diritto amministrativo, fondamenti del diritto europeo, diritto dell'Unione europea, diritto del lavoro e della previdenza sociale, nonché elementi di informatica giuridica, di contabilità di Stato e degli enti pubblici, di economia e contabilità industriale.

Area B: *2º anno - indirizzo giudiziario - forense.*

Approfondimenti disciplinari e attività pratiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali per uditore giudiziario e dell'esame di accesso all'avvocatura secondo la normativa vigente, tenuto conto del percorso formativo e del livello di preparazione degli studenti, nelle altre materie di cui all'area A, nel diritto ecclesiastico, nonché nel campo della deontologia giudiziaria e forense, dell'ordinamento giudiziario e forense, della tecnica della comunicazione e della argomentazione.

Area C: *2º anno - indirizzo notarile.*

Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in materia di diritto delle persone, del diritto di famiglia, del diritto delle successioni, del diritto della proprietà e dei diritti reali, del diritto della pubblicità immobiliare, del diritto delle obbligazioni e dei contratti, del diritto dei titoli di credito, del diritto delle imprese e delle società, della volontaria giurisdizione, del diritto urbanistico e dell'edilizia residenziale pubblica, del diritto tributario, della legislazione e deontologia notarile.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, prevede: «Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riguarda: «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concerne: «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento».

— La legge 9 maggio 1989, n. 168, reca: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

— La legge 19 novembre 1990, n. 341, prevede: «Riforma degli ordinamenti didattici universitari».

— I commi 113 e 114 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), così recitano:

«113. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma biennale esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle università, sedi delle facoltà di giurisprudenza.

114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati».

— L'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, (Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme

sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127) è il seguente:

«Art. 16. — 1. Le scuole biennali di specializzazione per le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. Le scuole biennali di specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui all'art. 17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L'attività didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza è svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attività pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai.

3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle università, sedi di facoltà di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facoltà con insegnamenti giuridici.

4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio.

5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente, tenendo conto, altresì, del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di cui al comma 1, e delle condizioni di ricettività delle scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esame. La composizione della commissione esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed i criteri oggettivi di valutazione delle prove, è definita nel decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il predetto decreto assicura la presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati, avvocati e notai.

6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del *curriculum* degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti.

7. Il rilascio del diploma di specializzazione è subordinato alla certificazione della regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al superamento delle prove finali di esame.

8. Il decreto di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è emanato sentito il Consiglio superiore della magistratura».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il comma 1 dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, prevede:

«1. L'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'art. 1, nonché dei corsi e delle attività formative di cui all'art. 6, comma 2, è disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato «regolamento didattico di ateneo». Il regolamento è deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed è inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro centottanta giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento è emanato con decreto del rettore».

— Si riporta il testo del comma 3, lettera *e),* dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere *a)* e *b),* della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«3. La programmazione si attua mediante:

a)-d) (omissis);

e) l'emanazione di un successivo decreto ministeriale che, tenendo conto degli obiettivi determinati con il decreto di cui alla lettera *a)*, individua, sulla base delle proposte, dei pareri e della relazione di cui rispettivamente alle lettere *b, c)* e *d),* le iniziative da realizzare nel triennio, gli strumenti e le modalità di cui al comma 2 da attivare, nonché i criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera *a),* il decreto di cui alla presente lettera è comunque emanato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, si veda nelle note alle premesse.

— L'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306 (Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari), prevede:

«2. Le università determinano autonomamente la disciplina degli esoneri totali e parziali dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari di cui al presente articolo, con particolare attenzione per i capaci e meritevoli privi di mezzi, in possesso dei requisiti per l'accesso alle borse di studio concesse dalle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390».

— La legge 30 novembre 1989, n. 398, prevede «Norme in materia di borse di studio universitarie».

— La legge 2 dicembre 1991, n. 390, prevede: «Norme sul diritto agli studi universitari».

— L'art. 6 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è il seguente:

«Art. 6. — 1. Al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza in possesso, relativamente agli iscritti al relativo corso di laurea a decorrere dall'anno accademico 1998/1999, del diploma di specializzazione rilasciato da una delle scuole di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che, alla data della pubblicazione del bando di concorso, risultino di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste dall'art. 8 del presente ordinamento ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le disposizioni attuative della programmazione universitaria e del diritto allo studio, assicura l'uniforme distribuzione sul territorio nazionale delle scuole di cui al primo comma e la previsione di adeguati sostegni economici agli iscritti capaci, meritevoli e privi di mezzi.

3. Se le domande di partecipazione al concorso presentate dai candidati di cui al secondo comma sono inferiori a cinque volte il numero dei posti per i quali il concorso è bandito, sono altresì ammessi, previo superamento della prova preliminare di cui al-

l'art. 123-*bis* ed in misura pari al numero necessario per raggiungere il rapporto anzidetto, anche i candidati in possesso della sola laurea in giurisprudenza.

4. Il limite di età di cui al primo comma per la partecipazione al concorso è elevato di cinque anni in favore di candidati che abbiano conseguito l'abilitazione alla professione di procuratore legale entro il quarantesimo anno di età.

5. L'elevamento di cui al secondo comma non si cumula con quelli previsti da altre disposizioni vigenti.

6. Si applicano le disposizioni vigenti per l'elevamento del limite massimo di età nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse.

7. Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte non risultano di condotta incensurabile ed i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera *a),* del codice di procedura penale. Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta».

Nota all'art. 5:

— L'art. 94 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevede:

«Art. 94. — Nelle facoltà comprendenti più corsi o indirizzi di laurea, in corrispondenza dei predetti corsi e indirizzi, sono istituiti i consigli di corso di laurea e di indirizzo di laurea di cui al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modifiche, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766.

Il consiglio di corso di laurea o di indirizzo di laurea:

1) coordina le attività di insegnamento e di studio per il conseguimento della laurea e dei diplomi previsti nello statuto;

2) esamina e approva i piani di studio che gli studenti svolgono per il conseguimento della laurea o del diploma;

3) formula proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie attinenti ai corsi di laurea o di indirizzo o ai corsi di diploma interessati;

4) propone al consiglio di facoltà l'attivazione di insegnamenti previsti dallo statuto;

5) propone, eventualmente d'intesa con gli altri consigli di corso di laurea e di indirizzo di laurea afferenti agli organi dei dipartimenti, l'impiego dei mezzi, delle attrezzature e del personale non docente dei dipartimenti stessi al fine di organizzare nella maniera più efficace le attività di insegnamento e il loro coordinamento con le attività di ricerca;

6) adotta nuove modalità didattiche, anche mediante l'impiego di docenti per corsi d'insegnamento diversi da quelli di cui sono titolari, secondo le disposizioni del presente decreto.

Il consiglio di corso di laurea o di indirizzo è costituito da tutti i professori di ruolo afferenti al corso o indirizzo, ivi compresi i professori a contratto, da una rappresentanza dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento, non superiore ad un quinto dei docenti, da un rappresentante del personale non docente e da una rappresentanza di tre studenti elevabile a cinque, qualora gli studenti iscritti al corso superino il numero di duemila. La partecipazione delle diverse componenti avviene nei limiti delle disposizioni che seguono.

Ogni consiglio di corso di laurea o di indirizzo elegge nel suo seno, tra i professori ordinari del corso medesimo, un presidente. L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle convocazioni successive. Il presidente sovrintende o coordina le attività del rispettivo corso o indirizzo. Dura in carica tre anni accademici.

Gli atti dei consigli di corso di laurea o di indirizzo sono pubblici.

Partecipano altresì al consiglio di corso di laurea e indirizzo, fino alla cessazione degli incarichi di insegnamento, tutti gli incarichi stabilizzati nonché i rappresentanti degli incaricati non stabilizzati e degli assistenti di ruolo secondo le modalità e le percentuali previste dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766.

I professori associati partecipano alle deliberazioni dei consigli di corso di laurea o di indirizzo per tutte le questioni ad eccezione di quelle relative alla destinazione dei posti di ruolo di professore ordinario ed alle persone dei professori ordinari.

I rappresentanti dei ricercatori universitari e degli studenti partecipano a tutte le sedute dei consigli di corso di laurea o di indirizzo, ad eccezione di quelle relative a questioni concernenti la destinazione dei posti di ruolo e le persone dei professori ordinari ed associati e, qualora esistano, dei professori incaricati e degli assistenti ordinari.

I rappresentanti di cui al precedente comma durano in carica due anni».

Nota all'art. 6:

— L'art. 12 della citata legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 12. — 1. I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 1, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a),* e comma 2, della presente legge. I ricercatori, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla presente legge, secondo le modalità di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.

2. È altresì compito istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato di cui all'art. 13.

3. Ferma restando per i professori la responsabilità didattica di un corso relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori e ai ricercatori, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi. La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico.

4. I ricercatori possono essere componenti delle commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e relatori di tesi di laurea.

5. Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università. [Nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, va data preferenza, da parte del consiglio di facoltà, a quelle presentate dai professori].

6. Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di norma sdoppiati ogni qualvolta il numero degli esami sostenuti nell'anno precedente, moltiplicato per il rapporto tra gli iscritti nell'anno in corso e gli iscritti dell'anno precedente, supera 250. Gli insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai professori e dai ricercatori per supplenza o per affidamento.

7. La supplenza o l'affidamento di un corso o modulo, che rientrino nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferiti a titolo gratuito. Le supplenze e gli affidamenti che superino i predetti limiti possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta salva la possibilità di quanto previsto dal quinto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

8. L'istituto del contratto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, si estende ai corsi di diploma universitario. Per i professori a contratto sono rispettate le incompatibilità di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni».

Nota all'art. 9:

— Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, si veda nelle note alle premesse.

00G0035

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 luglio 1999.

Classificazione della specialità medicinale «Tanatril». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 88/1999).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./U.A.C. n. 274 del 5 novembre 1998 con il quale la Tanabe Europe N.V. è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Tanatril» con le specificazioni di seguito indicate:

7 compresse 2,5 mg in blister;
14 compresse 2,5 mg in blister;
28 compresse 2,5 mg in blister;
7 compresse 5 mg in blister;
14 compresse 5 mg in blister;
28 compresse 5 mg in blister;
14 compresse 10 mg in blister;
28 compresse 10 mg in blister;
7 compresse 20 mg in blister;
14 compresse 20 mg in blister;
28 compresse 20 mg in blister,

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda con la quale la Rottapharm S.r.l. via Valosa di Sopra, 9 - Monza (Milano) ha chiesto il trasferimento di titolarità a proprio nome della specialità;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione in classe «A» delle confezioni 28 compresse 2,5 mg 28 compresse da 5 mg, 14 compresse da 10 mg, 14 compresse 20 mg;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 20/21 luglio 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale TANATRIL è classificata in classe «C».

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.r.l., via Valosa di Sopra, 9 - Monza (Milano).

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 29 luglio 1999

Il dirigente generale: MARTINI

00A0660

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 25 ottobre 1999.

Autorizzazione di pagamento, alle regioni a statuto ordinario, delle somme previste per l'anno 1999 per la copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale, relativi al triennio 1994/1996.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante: «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 1, della citata legge numero 194/1998, nel quale è previsto un contributo quindicennale in favore delle regioni a statuto ordinario pari a L. 80.000.000.000 per l'anno 1998 ed a L. 160.000.000.000 a decorrere dall'anno 1999, quale concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi al triennio 1994/1996, dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni medesime;

Visto il decreto dirigenziale n. 3636 del 19 novembre 1998, con il quale si è provveduto a ripartire i contributi previsti per gli anni 1998, 1999 e sino al 2012;

Ritenuto di dover procedere per il corrente anno al pagamento della quota di L. 160.000.000.000, così come ripartite alla colonna n. 19 della tabella A/2 allegata al menzionato decreto dirigenziale n. 3636/98;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzato il pagamento della somma di L. 160.000.000.000, sul capitolo 1668 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione, iscritto nell'Unità previsionale di base 2.1.2.6 «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri» per l'anno finanziario 1999, a favore delle regioni a statuto ordinario appresso indicate e nella misura a fianco di ciascuna di esse riportata, sulla base di quanto indicato nelle premesse.

I singoli importi sono da versare sul c/c che ogni regione intrattiene presso la Tesoreria centrale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ordinario (cap. 1668)	Quote 1999	c/c N°
Abruzzo	2.584.000.000	22701
Basilicata	1.032.000.000	22712
Calabria	2.568.000.000	22702
Campania	27.120.000.000	22711
Emilia-Romagna	5.944.000.000	22713
Lazio	66.672.000.000	22700
Liguria	8.416.000.000	22708
Lombardia	18.832.000.000	22718
Marche	1.864.000.000	22706
Molise	288.000.000	22704
Piemonte	6.848.000.000	22710
Puglia	4.896.000.000	22705
Toscana	6.008.000.000	22703
Umbria	1.144.000.000	22707
Veneto	5.784.000.000	22717
Totale . . .	160.000.000.000	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1999

p. *Il capo del Dipartimento:* FABRETTI LONGO

00A0548

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 10 gennaio 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° settembre 1999 e scadenza 1° settembre 2002, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, con cui, fra l'altro, si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visti i propri decreti in data 22 settembre, 11 e 26 ottobre, 15 novembre, 29 dicembre 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° settembre 1999 e scadenza 1° settembre 2002;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° settembre 1999 e scadenza 1° settembre 2002, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 22 settembre 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 settembre 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 22 settembre 1999, entro le ore 13 del giorno 14 gennaio 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 22 settembre 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 22 settembre 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 14 gennaio 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 gennaio 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centotrentanove giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di L. 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 gennaio 2000.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario dal 2000 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2002, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2000

Il Ministro: AMATO

00A0747

DECRETO 10 gennaio 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24), con decorrenza 15 ottobre 1999 e scadenza 15 ottobre 2001, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù della quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per

l'anno finanziario 2000, con cui, fra l'altro, si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Visti i propri decreti n. 475439 dell'11 ottobre e n. 475619 del 10 novembre 1999, con i quali è stata disposta l'emissione di quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 15 ottobre 1999 e scadenza 15 ottobre 2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni è disposta l'emissione di una quinta tranche di «CTZ-24», con decorrenza 15 ottobre 1999 e scadenza 15 ottobre 2001, fino all'importo massimo di 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale dell'11 ottobre 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 ottobre 1999.

Art. 2.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,15 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compreso quello di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 3.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire con le modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale dell'11 ottobre 1999, entro le ore 13 del giorno 11 gennaio 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale dell'11 ottobre 1999.

Art. 4.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 3, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto dell'11 ottobre 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 11 gennaio 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 5.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 14 gennaio 2000, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di L. 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 14 gennaio 2000; la Sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto ver-

samento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2001, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2000

Il Ministro: AMATO

00A0748

DECRETO 10 gennaio 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° gennaio 2000 e scadenza 1° luglio 2005, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio deceto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, con cui, fra l'altro, si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto il proprio decreto in data 29 dicembre 1999, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° gennaio 2000 e scadenza 1° luglio 2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° gennaio 2000 e scadenza 1° luglio 2005, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 29 dicembre 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 29 dicembre 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 29 dicembre 1999, entro le ore 13 del giorno 14 gennaio 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 29 dicembre 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 29 dicembre 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 14 gennaio 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 gennaio 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per diciassette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di L. 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 gennaio 2000.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2000

Il Ministro: AMATO

00A0749

DECRETO 10 gennaio 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029, ventisettesima e ventottesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio l993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, con cui, fra l'altro, si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visti i propri decreti in data 11 novembre, 12 dicembre 1998, 11 gennaio, 10 febbraio, 10 marzo, 8 aprile, 11 maggio, 10 giugno, 14 luglio, 5 agosto, 15 settembre, 11 ottobre, 15 novembre 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime ventisei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ventisettesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una ventisettesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della quinta e sesta tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 gennaio 1999.

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 1, terzo comma, del decreto ministeriale del 10 febbraio 1999, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, entro le ore 13 del giorno 14 gennaio 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto dell'11 gennaio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della ventottesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della ventisettesima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 14 gennaio 2000, con le modalità indicate nell'art. 12 del citato decreto dell'11 gennaio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta delle ventisettesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 7 del decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intendono sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 gennaio 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 78 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di L. 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 gennaio 2000.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputa-

zione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2000

Il Ministro: AMATO

00A0750

DECRETO 13 gennaio 2000.

Disciplina delle dotazioni di arredi d'ufficio della pubblica amministrazione.

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94;

Viste le norme per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ed il regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1987 che approva le nuove istruzioni generali sui servizi del Provveditorato generale dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1991 concernente la disciplina delle dotazioni degli uffici della pubblica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, concernente le disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive comunitarie n. 77/62/CEE, n. 80/767/CEE e n. 88/295/CEE;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, che ha apportato modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo n. 358/1992 in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive comunitarie n. 93/36/CEE e n. 97/52/CE;

Visto il comma 9 dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1997 concernente la pubblicazione ad opera del Provveditorato generale dello Stato degli schemi di capitolati relativi ad arredi per uffici;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che, nell'ambito dell'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, detta il riordino delle competenze del Provveditorato generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, concernente il regolamento sull'articolazione organizzativa del dipartimento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e in particolare l'art. 4, comma 1, lettera *e)*, che stabilisce le nuove competenze del Provveditorato generale dello Stato, specificando, tra l'altro che spetta al Provveditorato generale medesimo il compito di predisporre capitolati di acquisto;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 giugno 1998, concernente nuove norme disciplinanti l'attività del Provveditorato generale dello Stato;

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente l'acquisto di beni e servizi da parte degli uffici della pubblica amministrazione;

Ritenuto necessario procedere ad un adeguamento delle dotazioni di arredi, in considerazione di esigenze funzionali degli uffici, delle tecniche costruttive e dell'opportunità di prevedere soluzioni tecniche che consentano una più efficiente gestione economica delle risorse, conformemente agli obiettivi posti dalla citata normativa concernente le nuove attribuzioni del Provveditorato generale dello Stato;

Ritenuto pertanto necessario riformulare il predetto decreto ministeriale 15 ottobre 1991 nella parte relativa al titolo I «Dotazione di arredi»;

Decreta:

Titolo I
LE DOTAZIONE DI ARREDI

Art. 1.
Criteri generali

Le dotazioni di arredi d'ufficio sono comuni per tutte le amministrazioni statali, centrali e periferiche, e saranno determinate dalle singole amministrazioni acquirenti, in relazione alle esigenze funzionali e logistiche degli ambienti in cui dovranno essere collocate, nell'ambito delle tipologie individuate con il presente decreto.

Art. 2.

Tipologie di arredi

Le dotazioni di arredi possono essere composte per ciascuna tipologia dagli elementi specificati nelle tabelle allegate al presente decreto dal n. 1 al n. 8.

Le tipologie di arredi sono le seguenti:

1) studi;

2) aree di lavoro;

3) aree di sosta e spogliatoi;

4) sale riunioni;

5) biblioteche;

6) sale di attesa;

7) archivi;

8) elementi per la sicurezza dei documenti e dei valori.

Le amministrazioni acquirenti definiscono la composizione degli arredi, attraverso la scelta degli elementi ritenuti necessari nell'ambito di ciascuna tipologia, in base alle loro specifiche esigenze funzionali di spazio e, ove occorra, sulla base di specifiche proposte di ordine tecnico formulate dal Provveditorato generale dello Stato, nei limiti delle competenze ad esso attribuite dalla normativa vigente.

Art. 3.

Arredi per uffici di rappresentanza

Le dotazioni di arredi per uffici di personalità di Governo o comunque per uffici di rappresentanza sono stabilite, per tipo, qualità e composizione, sulla scorta delle particolari caratteristiche degli ambienti cui sono destinati e, ove occorra, sulla base di specifiche proposte di ordine tecnico formulate dal Provveditorato generale dello Stato, sulla base delle competenze ad esso attribuite dalla normativa vigente.

Art. 4.

Dotazioni accessorie

In relazione alla destinazione e a documentate esigenze di funzionalità, logistiche ed estetiche, nell'ambito di ciascuna tipologia le amministrazioni potranno dotarsi di complementi d'arredo quali tappeti, tende, stampe, riproduzioni, dipinti, condizionatori, frigobar, lampade, cestini, posacenere, ceneriere a stelo, leggii, completi da scrittoio, soprammobili, ecc.

I locali destinati al funzionamento degli uffici possono essere dotati, in caso di particolari esigenze di ordine funzionale, di sicurezza ed estetico, di controsoffitti composti da pannelli modulari o da doghe smontabili, pavimenti modulari flottanti, sistemi di illuminazione modulare, ecc.

L'acquisizione di dotazioni accessorie deve essere effettuata solo dopo un attento esame che tenga conto delle caratteristiche degli ambienti e degli arredi nonché della congruenza economica delle scelte adottate, debitamente motivate, avvalendosi anche del supporto tecnico e organizzativo del Provveditorato generale dello Stato, sulla base delle competenze ad esso attribuite dalla normativa vigente.

Art. 5.

Dotazioni di apparecchiature

In relazione alle diverse esigenze di funzionamento, gli uffici sono dotati di apparecchiature quali macchine da calcolo, fotoriproduttori, personal computer, telefax, ecc., che consentano di espletare in maniera funzionale ed economica le attività previste. La configurazione delle apparecchiature, le loro potenzialità e caratteristiche prestazionali devono essere definite sulla base di un attento esame in termini di costi e benefici, tenendo conto delle esigenze operative dell'ufficio, del ciclo di vita del prodotto e degli oneri accessori (manutenzione, pezzi di ricambio, ecc.) connessi.

In relazione a particolari e specifiche esigenze di informazione o comunicazione gli uffici possono essere dotati di radio, televisori, telex, telescriventi, collegamenti ad agenzie di stampa, collegamenti in internet, posta elettronica, collegamenti satellitari, video-conferenze, ecc.

Art. 6.

Consulenza e verifiche tecniche

In relazione all'acquisizione e al collaudo degli arredi e delle apparecchiature di cui al presente decreto, il Provveditorato generale dello Stato, allorché non agisca in base alle specifiche competenze attribuitegli per effetto dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, svolge la sua azione di consulenza e supporto di qualità a richiesta delle amministrazioni acquirenti, attraverso sopralluoghi, progettazioni, definizione di capitolati specifici, analisi chimico-merceologica dei prodotti, prove di funzionalità, esame della congruità economica e quant'altro possa essere necessario all'ottimale definizione delle dotazioni e del loro utilizzo, in conformità a quanto disposto nella direttiva del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 giugno 1998.

Art. 7.

Capitolati tecnici

I beni di cui agli articoli precedenti acquistati dalla pubblica amministrazione devono essere conformi ai capitolati predisposti dal Provveditorato generale dello Stato, i quali costituiscono criteri di riferimento ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 (1).

---

(1) I capitolati tecnici del Provveditorato generale dello Stato sono pubblicati, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito internet http://www.tesoro.it/pgs.

Art. 8.

Validità

Il presente decreto annulla e sostituisce il «Titolo I - Dotazione di arredi» del precedente decreto ministeriale 15 ottobre 1991 concernente la disciplina delle dotazioni degli uffici della pubblica amministrazione.

L'unito allegato fa parte integrante del presente decreto.

Roma, 13 gennaio 2000

Il Provveditore generale dello Stato: BORGIA

Allegato al decreto ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1258

TABELLA 1

TIPOLOGIE DI ARREDI

STUDI

Gli studi si dividono in direzionali e operativi a seconda che siano realizzati con il ricorso a materiali e finiture di pregio o meno.

Le composizioni del mobilio, da scegliere in relazione ai destinatari degli studi, sarà effettuata in base alle seguenti descrizioni:

1. *Postazione di lavoro:*

comprende ciò che necessita allo svolgimento delle funzioni del singolo dipendente ovvero:

piano di lavoro;

supporto per attrezzature informatiche e telefoniche;

cassetti per minuta cancelleria ed oggetti di uso quotidiano;

poltrona da scrittoio;

seduta per ospiti.

Le funzioni proprie del mobilio di cui sopra possono essere svolte da più elementi separati e coordinati oppure modulari e diversamente componibili tra loro.

2. *Mobilio di servizio - contenitori:*

include quei contenitori atti ad ospitare libri, pratiche, opuscoli, guardaroba personali o di ospite. È composto da:

librerie;

armadi;

cassettiere;

scaffalature.

Le funzioni proprie del mobilio di cui sopra possono essere svolte da più elementi separati in analogia tra loro ovvero da mobili componibili in relazione alle necessità.

3. *Mobilio per il ricevimento e la riunione:*

include le seguenti tipologie:

tavoli da riunione;

sedute per riunione;

divano imbottito;

poltrone in analogia;

tavolinetto da salotto;

dotazioni accessorie.

TABELLA 2

TIPOLOGIE DI ARREDI

AREE DI LAVORO

Per aree di lavoro si intendono arredi dove la postazione di lavoro non è necessariamente singola ovvero si contempla la possibilità che più postazioni vengano aggregate in base a caratteristiche modulari dei loro componenti. Tali arredi possono essere realizzati in legno ovvero combinazioni di legno e metallo o ancora mediante il ricorso a materiali diversi e innovativi e sono così composti:

postazioni di lavoro singole o aggregate;

postazioni informatiche;

pareti interne mobili semplici, attrezzate, a contenitore;

pannelli divisori mobili semplici, attrezzati, a contenitore;

poltrone da scrittoio;

poltroncine da postazione informatiche;

sedute per ospiti;

dotazioni accessorie.

TABELLA 3

TIPOLOGIE DI ARREDI

AREE DI SOSTA E SPOGLIATOI

Le aree di sosta e spogliatoi possono essere così composte:

tavolo con cassetto/i;

bancone per accettazione;

sedute su barra;

bacheche;

scaffaletto;

poltroncina con rivestimento in similpelle o tessuto;

sedie;

armadio spogliatoio;

dotazioni accessorie (vedi art. 4).

TABELLA 4

TIPOLOGIE DI ARREDI

SALE RIUNIONI

Le sale riunioni possono essere così composte:

tavolo modulabile in base alle dimensioni e caratteristiche dei locali dove deve essere ubicato;

libreria;

poltrone, poltroncine o sedie con rivestimento in pelle, similpelle o tessuto;

impianto di diffusione e/o registrazione e/o traduzione simultanea;

dotazioni accessorie (vedi art. 4).

TABELLA 5

TIPOLOGIE DI ARREDI

BIBLIOTECHE

Le biblioteche possono essere così composte:

libreria;

poltroncine o sedie con rivestimento in pelle, similpelle o tessuto;

tavoli per consultazione;

scale;

soppalchi;

dotazioni accessorie (vedi art. 4).

TABELLA 6

TIPOLOGIE DI ARREDI

SALE DI ATTESA

Le sale di attesa possono essere così composte:

libreria;

divano imbottito a due o tre posti, rivestito in pelle, similpelle o tessuto secondo lo stile dei mobili;

poltrone in analogia al divano;

tavolinetto da salotto;

sedie;

sedute su barra;

bacheche;

dotazioni accessorie (vedi art. 4).

TABELLA 7

TIPOLOGIE DI ARREDI

ARCHIVI

Gli archivi possono essere così composti:

aree di lavoro attrezzate (vedi tabella 2);

classificatori;

armadi metallici;

scaffali metallici;

schedari;

archivi a piani rotanti;

scaffalature mobili compattabili;

carrelli portapratiche.

TABELLA 8

TIPOLOGIE DI ARREDI

ELEMENTI PER LA SICUREZZA
DEI DOCUMENTI E DEI VALORI

Gli elementi per la sicurezza dei documenti e dei valori possono essere:

casseforti;

armadi corazzati;

armadi di sicurezza.

00A0751

DECRETO 21 gennaio 2000.

Rideterminazione dell'importo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, con godimento 1° gennaio 2000, emessi ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337 ed, in particolare, l'art. 60, con cui si stabilisce, fra l'altro, che:

l'importo globale da corrispondere ai concessionari non può superare 4.000 miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi di lire annue;

al fine di corrispondere ai concessionari quanto dovuto, è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo massimo di lire 4.000 miliardi, così ripartita:

a) lire 1.000 miliardi per l'anno 1999, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2000;

b) lire 1.000 miliardi per l'anno 2000, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2001;

c) lire 1.000 miliardi per l'anno 2001, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2002;

d) lire 1.000 miliardi per l'anno 2002, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2003;

con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono determinate le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed, in particolare, il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto il decreto ministeriale n. 475791 del 22 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1999, con cui è stata disposta, in attuazione dell'art. 60 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999,

un'emissione di certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 2000 per nominali 513.567.000 euro, da assegnare ai soggetti, aventi diritto alla restituzione delle quote iscritte in ruoli erariali in conseguenza della presentazione delle relative domande di rimborso e di discarico per inesigibilità, indicati nell'elenco predisposto dal Ministero delle finanze e allegato al decreto medesimo;

Visto che nel citato elenco risulta indicato, fra gli altri soggetti aventi diritto al rimborso delle suddette quote iscritte in ruoli erariali, il sig. Della Torre Andrea quale assegnatario di certificati di credito del Tesoro per l'importo di 15.000 euro con mandato a favore della Banca Popolare di Cremona, codice ABI 05512;

Vista la nota n. I/2/976/2000 del 5 gennaio 2000 con la quale il Ministero delle finanze ha comunicato che, a seguito di ulteriori accertamenti, al sig. Della Torre Andrea, c.f. DLLNDR25R08G721R, spetta invece un rimborso di 84,58 euro, da arrotondare ai 1.000 euro superiori;

Considerata la necessità di dover ridurre di 14.000 euro l'importo complessivo dell'emissione di cui al citato decreto ministeriale n. 475791 del 22 dicembre 1999 e di provvedere ai conseguenti adempimenti;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica di quanto disposto con il decreto ministeriale n. 475791 del 22 dicembre 1999, citato nelle premesse, l'importo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 2000 e scadenza 1° luglio 2007, emessi con il decreto stesso per le finalità di cui all'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è rideterminato in nominali 513.553.000 euro.

Il numero progressivo 32 dell'elenco allegato al menzionato decreto ministeriale del 22 dicembre 1999, è sostituito dal seguente:

PROG. 32	COD. ABI 05512	DENOMINAZIONE BANCA POP. DI CREMONA			
Ambiti	Intestatario conto bancario	Codice fiscale	Titoli euro	Arrot. euro	Arrot. lire
1) Cremona	LOSERI	00918850199	1.712.000	270,94	525
2) Cremona	Banca Popolare di Cremona	00106600190	13.000	66,07	128
3) Cremona	Della Torre Andrea	DLL NDR 25R08 G721R	1.000	915,42	1.772
		Importo Totale per l'Azienda di credito	1.726.000		2.425

N.B.: Gli importi in lire sono espressi in migliaia.

L'importo di 513.553.000 euro, di cui al primo comma, pari a lire 994.377.267.310, verrà versato all'entrata del bilancio statale con due separate quietanze, la prima di lire 994.161.647.310 e la seconda (derivante dagli arrotondamenti di cui al citato decreto del 22 dicembre 1999) di lire 215.620.000.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, modalità di emissione e disposizioni di cui al citato decreto ministeriale n. 475791 del 22 dicembre 1999.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2000

Il Ministro: AMATO

00A0752

DECRETO 25 gennaio 2000.

Modalità di alienazione delle partecipazioni detenute dall'Enel S.p.a. in Eurogen S.p.a., Elettrogen S.p.a. e Interpower S.p.a.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in particolare l'art. 8, comma 1, contenente disposizioni per la cessione di impianti di produzione di energia elettrica dell'ENEL S.p.a.;

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 1994, n. 474, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni:

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 1993 e il punto 2 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 1993 che istituiscono il Comitato di consulenza globale e garanzia per le privatizzazioni e ne disciplinano i compiti;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente del Consilio dei Ministri del 4 agosto 1999 con il quale si approva il piano per le cessioni degli impianti dell'ENEL S.p.a. di cui all'art. 8, comma 1, del decreto lecislativo 16 marzo 1999, n. 79, («Piano di Cessione») e le relative modalità di alienazione;

Visto lart. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 1999 che stabilisce che ai fini della cessione degli impianti, sono costituite tre società per azioni, in conformità al piano di cui all'art. 1 del suddetto decreto, denominate nel medesimo decreto quali Societa A, Società B e Società C e stabilisce altresì che alla cessione delle fartecipazioni azionarie di dette società si proceda con offerta pubblica di vendita ovvero a trattativa diretta ovvero con entrambe tali modalità e che la scelta tra dette procedure è effettuata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti di accordi sindacali del 4 ottobre 1999 intercorsi tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le parti sindacali e l'ENEL S.p.a. (il «Protocollo d'Intesa»);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 1995, concernente le modalità di dismissione delle partecipazioni del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ENEL S.p.a.;

Considerato che, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 1999, ENEL S.p.a. ha proceduto alla costituzione della Società A, della Società B e della Società C, denominandole rispettivamente Eurogen S.p.a., Elettrogen S.p.a. ed Interpower S.p.a., e che in data 1° ottobre 1999 alle predette società sono stati conferiti da parte di ENEL S.p.a. gli impianti di cui all'art. 1 del medesimo decreto;

Considerato che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica detiene il 68,26% del capitale sociale di ENEL S.p.a., che a sua volta detiene il 100% di Eurogen S.p.a., Elettrogen S.p.a. ed Interpower S.p.a.;

Ritenuto necessario, anche in base a quanto disposto dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 1999, che le procedure di cessione di Eurogen S.p.a., Elettrogen S.p.a. ed Interpower S.p.a. assicurino il rispetto degli impegni previsti nel Piano di cessione e nel Protocollo d'intesa da parte delle società alienate e dei loro acquirenti, e che per tali finalità, più che la diffusione dell'azionariato tra il pubblico, si rende necessario garantire la stabilita dell'assetto azionario di Eurogen S.p.a., Elettrogen S.p.a. ed Interpower S.p.a.:

Ritenuto che al fine di pervenire alla costituzione di un azionariato stabile in Eurogen S.p.a., Elettrogen S.p.a. ed Interpower S.p.a. sia necessario ricorrere alla procedura della trattativa diretta e che soltanto per Eurogen S.p.a., in ragione delle dimensioni della società, possa essere presa in considerazione anche la eventuale diffusione tra il pubblico di una quota delle azioni;

Considerata altresì l'opportunità di adottare procedure di cessione trasparenti e competitive e che assicurino la tutela dell'assetto concorrenziale del mercato;

Decreta:

Art. 1.

1. L'alienazione delle partecipazioni detenute dall'ENEL S.p.a. in Eurogen S.p.a., Elettrogen S.p.a. ed Interpower S.p.a. sarà effettuata da ENEL S.p.a. mediante trattativa diretta, secondo criteri di trasparenza e competitività, volta anche alla comparazione dei relativi piani industriali, al fine di pervenire alla costituzione di un azionariato stabile che dovrà garantire il rispetto degli impegni previsti nel Piano di cessione e nel Protocollo d'intesa.

2. Per la realizzazione delle cessioni di cui al presente decreto ENEL S.p.a. incarica al più presto consulenti («Consulenti») e, ove necessario, istituzioni preposte al collocamento («Collocatori») di provata esperienza, capacità operativa e indipendenza, che non presentino incompatibilità derivanti da conflitti di interesse.

3. Le operazioni di cessione delle azioni di Eurogen S.p.a., Elettrogen S.p.a. ed Interpower S.p.a., incluse le operazioni di cui al comma 2 e le altre strumentali alle cessioni medesime si svolgono sotto la supervisione e il coordinamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con l'assistenza del Comitato di consulenza globale e garanzia per le privatizzazioni, il quale si avvale altresì del sup-

porto degli uffici competenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, assicurando altresì la trasparenza e la congruità delle procedure.

Art. 2.

1. Gli accordi di cessione delle azioni delle società Eurogen S.p.a., Elettrogen S.p.a. ed Interpower S.p.a. assicurano il rispetto degli impegni previsti nel Piano di cessione e nel Protocollo d'intesa.

2. Qualora si rilevi l'opportunità di procedere al collocamento tramite offerta pubblica di una quota delle azioni di Eurogen S.p.a., l'offerta pubblica è preceduta dalla trattativa diretta, volta alla costituzione di un azionariato stabile che dovrà garantire il rispetto degli impegni previsti Piano di cessione e nel Protocollo d'intesa.

3. Ciascun acquirente può acquisire o partecipare al controllo di una sola delle società Eurogen S.p.a., Elettrogen S.p.a. ed Interpower S.p.a.

Roma, 25 gennaio 2000

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

00A0753

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 ottobre 1999.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Guida Monaci, in Roma, unità di Roma. (Decreto n. 27208).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazionri, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* dell'8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 19 maggio 1998 con il quale è stata accertata la condizione di crisi aziendale della ditta S.p.a. Guida Monaci;

Visto il decreto ministeriale datato 19 maggio 1998 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 10 novembre 1997, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 19 maggio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Guida Monaci, sede in Roma, unità di Roma, (NID 9912RM0060), per un massimo di 14 dipendenti in CIGS, per il periodo dal 10 maggio 1999 al 9 novembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0713

DECRETO 20 ottobre 1999.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare, in Castellammare di Stabia, unità di Castellammare di Stabia. (Decreto n. 27212).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b);*

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b);*

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *A)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Viste le deliberazioni del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e dell'art. 45, comma 7, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1° settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per un massimo di 122 dipendenti, per il periodo dal 1° maggio 1999 al 31 dicembre 1999.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della societa' è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 14 giugno 1999, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità ove spettante.

L'I.N.P.S. è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0714

DECRETO 20 ottobre 1999.

Estensione della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Società generale editrice, in Milano, unità di Napoli. (Decreto n. 27213).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale datato 27 novembre 1998 con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, della ditta S.r.l. Società generale editrice;

Visto i decreti ministeriali datati 27 novembre 1998, 18 marzo 1999 e 22 luglio 1999 con i quali è stato concesso, a decorrere dal 2 dicembre 1997 al 1° giugno 1999 il sottocitato trattamento;

Vista la sentenza emessa dal pretore di Napoli in data 11 dicembre 1998 con la quale è stato riconosciuto al sig. Giuseppe De Martino il rapporto di lavoro subordinato del 1° novembre 1994 con la S.r.l. Società generale editrice;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della summenzionata ditta, con la quale viene richiesto che il trattamento straordinario di integrazione salariale sia esteso anche al giornalista Giuseppe De Martino, in quanto anch'esso dipendente dalla società in parola;

Ritenuta, per quanto sopra la necessità di estendere anche al giornalista Giuseppe De Martino il trattamento straordinario di integrazione salariale già disposto con i citati provvedimenti 27 novembre 1998, 18 marzo 1999 e 22 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate è estesa la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta in favore dei lavoratori dipendenti con i decreti ministeriali 27 novembre 1998, 18 marzo 1999 e 22 luglio 1999 in favore del giornalista professionista Giuseppe De Martino, dipendente dalla S.r.l. Società generale editrice, sede in Milano, unità di Napoli.

L'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, è autorizzato a provvedere al pagamento del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0715

DECRETO 20 ottobre 1999.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Edile Orgosolo, in Orgosolo, unità di Nuoro. (Decreto n. 27214).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della ditta S.c. a r.l. Edile Orgosolo;

Visto il decreto ministeriale datato 6 agosto 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 17 febbraio 1999, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Edile Orgosolo, con sede in Orgosolo (Nuoro), unità di Nuoro (NID 9920NU0016), per un massimo di 23 dipendenti; sede amministrativa - Orgosolo (Nuoro), (NID 9920NU0016), per un massimo di 2 dipendenti, per il periodo dal 17 agosto 1999 al 16 febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1999 con decorrenza 17 agosto 1999.

L'I.N.P.S., è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'I.N.P.S, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0716

DECRETO 20 ottobre 1999.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio E. Saladino e figli, in Napoli, unità di Arzano. (Decreto n. 27215).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 24 maggio 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta S.p.a. Calzificio E. Saladino e figli;

Visto il decreto ministeriale datato 17 giugno 1998 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 10 novembre 1997, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 maggio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio E. Saladino e figli, con sede in Napoli, unità di Arzano (Napoli), (NID 9915NA0036), per un massimo di 130 dipendenti, per il periodo dal 10 maggio 1999 al 7 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 1° giugno 1999 con decorrenza 10 maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0717

DECRETO 20 ottobre 1999.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura di Ferno, in Milano, unità di Ferno. (Decreto n. 27216).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 81, comma 10, della legge n. 448/1998;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della ditta S.r.l. Manifattura di Ferno;

Visto il decreto ministeriale datato 7 dicembre 1998, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 12 gennaio 1998, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura di Ferno, con sede in Milano (già Ferno), unità di Ferno (Varese), (NID 9803VA0018), per un massimo di 102 dipendenti, per il periodo dal 22 ottobre 1998 all'11 - gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 29 ottobre 1998 con decorrenza 12 luglio 1998, art. 81, comma 10, legge n. 448/1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospesione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0718

DECRETO 20 ottobre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.E.A. Gruppo europeo abbigliamento, in Badia al Pino, unità di Badia al Pino. (Decreto n. 27217).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto la sentenza n. 2/98 C.P. del 9 febbraio 1999 pronunciata dal tribunale di Arezzo che ha dichiarato il concordato preventivo della S.p.a. G.E.A. Gruppo europeo abbigliamento;

Visto il decreto ministeriale datato 7 ottobre 1999 con il quale è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n. 223/1991 per concordato preventivo del 22 febbraio 1999 al 5 maggio 1999 in favore dei lavoratori dipendenti della succitata società;

Vista la sentenza del tribunale di Arezzo del n. 20/99 del 6 maggio 1999 con la quale è stato dichiarato il fallimento della S.p.a. di cui trattasi;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 6 maggio 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.E.A. Gruppo europeo abbigliamento, sede in Badia al Pino (Arezzo), unità di Badia al Pino (Arezzo), (NID 9909AR0003), per un massimo di 97 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 maggio 1999 al 5 novembre 1999.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 6 novembre 1999 al 21 febbraio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0719

DECRETO 20 ottobre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. LBS, in Milano, unità di Milano e Roma. (Decreto n. 27218).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge. 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. LBS inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 22 aprile 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 25 febbraio 1999 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1° marzo 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria metalmeccanica privata applicato, a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 54 unità, su un organico complessivo di 63 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1999 al 29 febbraio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. LBS, con sede in Milano, unità di Milano (NID 9903000008)e Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 54 unità, su un organico complessivo di 63 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. LBS, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0720

DECRETO 20 ottobre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferroser, in Roma, unità di Catanzaro, Lamezia Terme, Cosenza, Paola, Sibari, Crotone e Reggio Calabria. (Decreto n. 27219).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Ferroser inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 7 settembre 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 12 luglio 1999 stabilisce per un periodo di 13 mesi, decorrente dal 1° luglio 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore addetti servizi di appalto FF.SS., applicato a 26,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 222 unità, su un organico complessivo di 233 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferroser con sede in Roma, unità di Roma, Catanzaro, Lamezia Terme, Cosenza, Paola, Sibari, Crotone e Reggio Calabria (NID 9918000004), per i quali è stato stipulato un cantratto di solidarietà che stabilisce, per 13 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 26,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 222 unità, su un organico complessivo di 233 unità.

Accertamento contributivo presso la sede I.N.P.S. di Bari.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dallo art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferroser, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0721

DECRETO 20 ottobre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.C.T.E., in Pavia, unità di Pavia. (Decreto n. 27220).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. S.I.C.T.E. inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 7 maggio 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 20 aprile 1999 e 3 giugno 1999 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 26 aprile 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria lampade e valvole applicato, a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 65 unità, su un organico complessivo di 79 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 26 aprile 1999 al 25 aprile 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge n. 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.C.T.E., con sede in Pavia, unità di Pavia (NID 9903000013), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 65 unità, su un organico complessivo di 79 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dallo art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.C.T.E., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0722

DECRETO 20 ottobre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Bianchi, in Subbiano, unità di Subbiano. (Decreto n. 27221).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto n. 2 del 4 giugno 1999 emesso dal tribunale di Arezzo con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della S.p.a. Confezioni Bianchi;

Vista l'istanza presentata del commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 4 giugno 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Bianchi, in Subbiano (Arezzo), unità in Subbiano (Arezzo), (NID 9909AR0005), per un massimo di 86 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 giugno 1999 al 3 dicembre 1999.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 4 dicembre 1999 al 3 giugno 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0723

DECRETO 20 ottobre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, in Milano, unità di Napoli. (Decreto n. 27222).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3 e 4 relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza presentata dalla società La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM, unità di Napoli;

Inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 26 ottobre 1995 e che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 20 luglio 1995, successivamente integrato con verbale di accordo del 9 settembre 1999, stabilisce per un periodo di 12 mesi decorrente dal 4 settembre 1995 una riduzione dell'orario di lavoro previsto dal contratto nazionale del settore commercio;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

A) è autorizzata, per il periodo dal 4 settembre 1995 al 3 settembre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unità di Napoli, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 320 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 41 lavoratori su un organico di 84 unità;

B) è autorizzata, per il periodo dal 4 settembre 1995 al 3 settembre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM con sede in Milano, unità di Napoli, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 192 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 42 lavoratori, su un organico di 84 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM, il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0724

DECRETO 20 ottobre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, in Milano, unità di Napoli-Diaz, Aversa, Salerno. (Decreto n. 27223).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3 e 4 relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza presentata dalla società La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM, unità di Napoli-Diaz, Aversa (Caserta) e Salerno;

Inoltrata presso la competente Direzione regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 3 agosto 1995 e che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 19 luglio 1995, successivamente integrato con verbale di accordo del 9 settembre 1999, stabilisce per un periodo di 12 mesi decorrente dal 24 luglio 1995 una riduzione dell'orario di lavoro previsto dal contratto nazionale del settore commercio;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

A) è autorizzata, per il periodo dal 24 luglio 1995 al 23 luglio 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unità di Napoli-Diaz, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 158 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori su un organico di 29 unità;

B) È autorizzata, per il periodo dal 24 luglio 1995 al 23 luglio 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unità di Napoli-Diaz, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 95 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 8 lavoratori su un organico di 29 unità.

Art. 2.

A) è autorizzata, per il periodo dal 24 luglio 1995 al 23 luglio 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unità di Aversa (Caserta), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 384 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 14 lavoratori su un organico di 18 unità;

B) è autorizzata, per il periodo dal 24 luglio 1995 al 23 luglio 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unità di Aversa (Caserta), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 230 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di un lavoratore su un organico di 18 unità.

Art. 3.

A) è autorizzata, per il periodo dal 24 luglio 1995 al 23 luglio 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unità di Salerno, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 351 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 10 lavoratori su un organico di 25 unità;

B) è autorizzata, per il periodo dal 24 luglio 1995 al 23 luglio 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unità di Salerno, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 210 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 12 lavoratori su un organico di 25 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM, il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0725

DECRETO 20 ottobre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, in Milano, unità di Caserta e Benevento Cretarossa. (Decreto n. 27224).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale del 8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996 n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza presentata dalla Società La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM - unità Caserta e Benevento Cretarossa, inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 15 aprile 1996 e che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori il data 1° marzo 1996 - 21 febbraio 1996, successivamente integrato con verbale di accordo del 9 settembre 1999, stabilisce per un periodo di dodici mesi decorrente dal 7 marzo 1996 - 4 marzo 1996 una riduzione dell'orario di lavoro previsto dal contratto nazionale del settore commercio;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

A) è autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1996 al 6 marzo 1997 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Caserta, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato; la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 401 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di nove lavoratori su un organico di 17 unità;

B) È autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1996 al 6 marzo 1997 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Caserta, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 240 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di sette lavoratori, su un organico di 17 unità.

Art. 2.

A) è autorizzata, per il periodo dal 4 marzo 1996 al 3 marzo 1997 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Benevento Cretarossa, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 660 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di diciassette lavoratori su un organico di 27 unità;

B) è autorizzata, per il periodo dal 4 marzo 1996 al 3 marzo 1997 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unità di Benevento Cretarossa, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 396 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di nove lavoratori, su un organico di 27 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a., Magazzini UPIM, il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0726

DECRETO 20 ottobre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Filiale Cash & Carry, in Milano, unità di Modugno. (Decreto n. 27225).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale del 8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996 n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza presentata dalla Società La Rinascente S.p.a. - Filiale Cash & Carry, unità Modugno (Bari), inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 23 dicembre 1995 e che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori il data 2 novembre 1995, successivamente integrato con verbale di accordo del 9 settembre 1999, stabilisce per un periodo di dodici mesi decorrente dal 13 novembre 1995, una riduzione dell'orario di lavoro previsto dal contratto nazionale del settore commercio;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

A) è autorizzata, per il periodo dal 13 novembre 1995 al 12 novembre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Filiale Cash & Carry, con sede in Milano e unità di Modugno (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 337 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di trentuno lavoratori su un organico di 46 unità;

B) è autorizzata, per il periodo dal 13 novembre 1995 al 12 novembre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e

secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Filiale Cash & Carry, con sede in Milano e unità di Modugno (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 202 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di quattordici lavoratori, su un organico di 46 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a., Magazzini UPIM, il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0727

DECRETO 20 ottobre 1999.

Concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, in Milano, unità di Conegliano. (Decreto n. 27226).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza presentata dalla società La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM, unità Conegliano Veneto (Treviso), inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 21 marzo 1996 e che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti OO.SS. dei lavoratori il data 30 gennaio 1996, successivamente integrato con verbale di accordo del 9 settembre 1999, stabilisce per un periodo di dodici mesi decorrente dal 5 febbraio 1996, una riduzione dell'orario di lavoro previsto dal contratto nazionale del settore commercio;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

A) è autorizzata, per il periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 febbraio 1997 la concessione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM, con sede in Milano e unità di Conegliano (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 416 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di undici lavoratori su un organico di 17 unità;

B) è autorizzata, per il periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 febbraio 1997 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, con-

vertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM, con sede in Milano e unità di Conegliano (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 250 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di quattro lavoratori, su un organico di 17 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a., Magazzini UPIM, il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0728

DECRETO 20 ottobre 1999.

Concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, in Milano, unità di Bassano del Grappa. (Decreto n. 27227).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni:

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988 n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei Conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996 n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza presentata dalla società La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM, Unità di Bassano del Grappa (Vicenza), inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 24 ottobre 1995 e che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti OO.SS. dei lavoratori in data 15 giugno 1996, successivamente integrato con verbale di accordo del 9 settembre 1999, stabilisce per un periodo di 12 mesi decorrente dal 17 giugno 1996 una riduzione dell'orario di lavoro previsto dal contratto nazionale del settore commercio;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

A) è autorizzata, per il periodo dal 17 giugno 1996 al 16 giugno 1997 la concessione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unità di Bassano del Grappa (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 160 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 10 lavoratori su un organico di 18 unità;

B) è autorizzata, per il periodo dal 17 giugno 1996 al 16 giugno 1997 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente S.p.a. — Magazzino UPIM, con sede in Milano e unità di Bassano del Grappa (Vicenza), per i

quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 96 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 6 lavoratori, su un organico di 18 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto — a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim — il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0729

DECRETO 20 ottobre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim in Milano, unità di Nuoro e Iglesias. (Decreto n. 27228).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 — relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza presentata dalla società La Rinascente S.p.a. - Magazzini Upim - Unità Iglesias e Nuoro, inoltrata presso la competente Direzione regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 24 ottobre 1995 e che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 21 settembre 1995 e 19 settembre 1995, successivamente integrato con verbale di accordo del 9 settembre 1999, stabilisce per un periodo di 12 mesi decorrente dal 18 ottobre 1995 una riduzione dell'orario di lavoro previsto dal contratto nazionale del settore commercio;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere della Direzione regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

A) è autorizzata, per il periodo dal 25 settembre 1995 al 24 settembre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. — Magazzino Upim con sede in Milano, unità di Nuoro, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 250 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 24 lavoratori su un organico di 39 unità;

B) è autorizzata, per il periodo dal 25 settembre 1995 al 24 settembre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. — Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Nuoro, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 150 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate

lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 14 lavoratori, su un organico di 39 unità.

Art. 2.

A) è autorizzata, per il periodo dal 25 settembre 1995 al 24 settembre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. — Magazzino Upim con sede in Milano, unità di Iglesias (Cagliari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 140 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 11 lavoratori su un organico di 31 unità;

B) è autorizzata, per il periodo dal 25 settembre 1995 al 24 settembre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. — Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Iglesias (Cagliari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 150 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 19 lavoratori, su un organico di 31 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto — a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim — il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0730

DECRETO 20 ottobre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, in Milano, unità di Cagliari. (Decreto n. 27229).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 — registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 — relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza presentata dalla società La Rinascente S.p.a. - Magazzini Upim, unità di Cagliari, inoltrata presso la competente Direzione regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 17 giugno 1996 e che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 22 aprile 1996, successivamente integrato con verbale di accordo del 9 settembre 1999, stabilisce per un periodo di 12 mesi decorrente dal 2 maggio 1996 una riduzione dell'orario di lavoro previsto dal contratto nazionale del settore commercio;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere della Direzione regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

A) è autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1996 al 1° maggio 1997 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Cagliari, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 260 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 61 lavoratori su un organico di 99 unità;

B) è autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1996 al 1° maggio 1997 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Cagliari, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 156 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 37 lavoratori, su un organico di 99 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzini Upim, il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0731

DECRETO 20 ottobre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, in Milano, unità di Brindisi. (Decreto n. 27230).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 — relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza presentata dalla società La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM - Unità di Brindisi, inoltrata presso la competente Direzione regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 24 novembre 1995 e che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 10 ottobre 1995, successivamente integrato con verbale di accordo del 9 settembre 1999, stabilisce per un periodo di 12 mesi decorrente dal 16 ottobre 1995 una riduzione dell'orario di lavoro previsto dal contratto nazionale del settore commercio;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere della Direzione regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

A) è autorizzata, per il periodo dal 16 ottobre 1996 al 15 ottobre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim con sede in Milano, unità di Brindisi, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 495 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 14 lavoratori su un organico di 33 unità;

B) è autorizzata, per il periodo dal 16 ottobre 1995 al 15 ottobre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. — Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Brindisi, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 297 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 15 lavoratori, su un organico di 33 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto — a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. — Magazzini Upim — il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0732

DECRETO 20 ottobre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, in Milano, unità di Lecce. (Decreto n. 27231).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza presentata dalla società La Rinascente S.p.a. - Magazzini Upim, unità di Lecce;

Inoltrata presso la competente Direzione regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 21 settembre 1996 e che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori il data 23 luglio 1996, successivamente integrato con verbale di accordo del 9 settembre 1999, stabilisce per un periodo di dodici mesi decorrente dal 1° agosto 1996 una riduzione dell'orario di lavoro previsto dal contratto nazionale del settore commercio;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere della Direzione regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

A) è autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 1996 al 31 luglio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Lecce, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 243 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 20 lavoratori su un organico di 35 unità;

B) è autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 1996 al 31 luglio 1997 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Lecce, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 146 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 14 lavoratori, su un organico di 35 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzini Upim, il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0733

DECRETO 20 ottobre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, in Milano, unità di Foggia. (Decreto n. 27232).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza presentata dalla società La Rinascente S.p.a. - Magazzini Upim, unità di Foggia;

Inoltrata presso la competente Direzione regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 16 aprile 1996 e che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti OO.SS. dei lavoratori il data 29 febbraio 1996, successivamente integrato con verbale di accordo del 9 settembre 1999, stabilisce per un periodo di dodici mesi decorrente dal 4 marzo 1996 una riduzione dell'orario di lavoro previsto dal contratto nazionale del settore commercio;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere della Direzione regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

A) è autorizzata, per il periodo dal 4 marzo 1996 al 3 marzo 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Foggia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 172 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 17 lavoratori su un organico di 33 unità;

B) è autorizzata, per il periodo dal 4 marzo 1996 al 3 marzo 1997 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Foggia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 102 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 14 lavoratori, su un organico di 33 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzini Upim, il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0734

DECRETO 20 ottobre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, in Milano, unità di Novara, Domodossola, Cuneo e Biella. (Decreto n. 27233).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996 n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza presentata dalla società La Rinascente S.p.a. - Magazzini Upim, unità di Novara, Domodossola, Cuneo e Biella, inoltrata presso la competente Direzione regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 25 marzo 1996 e che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti OO.SS. dei lavoratori il data 16 febbraio 1996-2 febbraio 1996-7 marzo 1996, successivamente integrato con verbale di accordo del 9 settembre 1999, stabilisce per un periodo di dodici mesi decorrente dal 1° marzo 1996-12 febbraio 1996-11 marzo 1996 e 1° marzo 1996 una riduzione dell'orario di lavoro previsto dal contratto nazionale del settore commercio;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere della Direzione regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

A) è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1996 al 28 febbraio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Novara, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 90 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 20 lavoratori su un organico di 25 unità;

B) è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1996 al 28 febbraio 1997 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Novara, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 54 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 4 lavoratori, su un organico di 25 unità.

Art. 2.

A) è autorizzata, per il periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 febbraio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Domodossola (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 231 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 23 lavoratori su un organico di 32 unità;

B) è autorizzata, per il periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 febbraio 1997 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Domodossola (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 138 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 7 lavoratori, su un organico di 32 unità.

Art. 3.

A) è autorizzata, per il periodo dall'11 marzo 1996 al 10 marzo 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Cuneo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 145 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 14 lavoratori su un organico di 28 unità;

B) è autorizzata, per il periodo dall'11 marzo 1996 al 10 marzo 1997 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Cuneo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 87 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 11 lavoratori, su un organico di 28 unità.

Art. 4.

A) è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1996 al 28 febbraio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unità di Biella, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 309 ore di lavoro, arti-

colate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 14 lavoratori su un organico di 24 unità;

B) è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1996 al 28 febbraio 1997 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Biella, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 185 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 9 lavoratori, su un organico di 24 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzini Upim, il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0735

DECRETO 20 ottobre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, in Milano, unità di Monza, Seregno e Lodi. (Decreto n. 27234).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996 n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza presentata dalla società La Rinascente S.p.a. - Magazzini Upim, unità di Monza, Seregno e Lodi, inoltrata presso la competente Direzione regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 24 ottobre 1995 e che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti OO.SS. dei lavoratori in data 2 ottobre 1995-27 settembre 1995-12 settembre 1995, successivamente integrato con verbale di accordo del 9 settembre 1999, stabilisce per un periodo di dodici mesi decorrente dal 2 ottobre 1995 e 13 settembre 1995 una riduzione dell'orario di lavoro previsto dal contratto nazionale del settore commercio;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere della Direzione regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

A) è autorizzata, per il periodo dal 2 ottobre 1995 al 1° ottobre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in

Milano, unità di Monza (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 212 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 36 lavoratori su un organico di 52 unità;

B) è autorizzata, per il periodo dal 2 ottobre 1995 al 1° ottobre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Monza (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 127 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 15 lavoratori, su un organico di 52 unità.

Art. 2.

A) è autorizzata, per il periodo dal 2 ottobre 1995 al 1° ottobre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Seregno (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 399 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 15 lavoratori su un organico di 21 unità;

B) è autorizzata, per il periodo dal 2 ottobre 1995 al 1° ottobre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Seregno (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 239 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 5 lavoratori, su un organico di 21 unità.

Art. 3.

A) è autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1995 al 12 settembre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Lodi (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 395 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 10 lavoratori su un organico di 22 unità;

B) è autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1995 al 12 settembre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Lodi (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 237 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 11 lavoratori, su un organico di 22 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzini Upim, il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0736

DECRETO 20 ottobre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, in Milano, unità di Vittoria, Acireale, Augusta, Alcamo ed Enna. (Decreto n. 27235).

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza presentata dalla società La Rinascente S.p.a. - Magazzini Upim, unità Vittoria, Acireale, Augusta, Alcamo ed Enna, inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 20 ottobre 1995 e che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazione sindacali dei lavoratori in data 12 settembre 1995, successivamente integrato con verbale di accordo del 9 settembre 1999, stabilisce per un periodo di 12 mesi decorrente dal 25 settembre 1995 una riduzione dell'orario di lavoro previsto dal contratto nazionale del settore commercio;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente per territorio:

Decreta:

Art. 1.

A) è autorizzata, per il periodo dal 25 settembre 1995 al 24 settembre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Vittoria (Ragusa), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 142 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 11 lavoratori su un organico di 19 unità;

B) è autorizzata, per il periodo dal 25 settembre 1995 al 24 settembre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Vittoria (Ragusa), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 85 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 7 lavoratori, su un organico di 19 unità.

Art. 2.

A) è autorizzata, per il periodo dal 25 settembre 1995 al 24 settembre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art.1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Acireale (Catania), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 322 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 6 lavoratori su un organico di 14 unità;

B) è autorizzata, per il periodo dal 25 settembre 1995 al 24 settembre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Acireale (Catania), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 192 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 7 lavoratori, su un organico di 14 unità.

Art. 3.

A) è autorizzata, per il periodo dal 25 settembre 1995 al 24 settembre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Augusta (Siracusa), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 357 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 10 lavoratori su un organio di 14 unità;

B) è autorizzata, per il periodo dal 25 settembre 1995 al 24 settembre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Augusta (Siracusa), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 213 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 3 lavoratori, su un organico di 14 unità.

Art. 4.

A) è autorizzata, per il periodo dal 25 settembre 1995 al 24 settembre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Alcamo (Trapani), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 135 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 5 lavoratori su un organico di 11 unità;

B) è autorizzata, per il periodo dal 25 settembre 1995 al 24 settembre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Alcamo (Trapani), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 81 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 5 lavoratori, su un organico di 11 unità.

Art. 5.

A) è autorizzata, per il periodo dal 25 settembre 1995 al 24 settembre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Enna, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 498 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 12 lavoratori su un organico di 22 unità;

B) è autorizzata, per il periodo dal 25 settembre 1995 al 24 settembre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Enna, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 299 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 9 lavoratori, su un organico di 22 unità.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori inte-

ressati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzini Upim, il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0737

DECRETO 20 ottobre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, in Milano, unità di Reggio Calabria, Nicastro e Crotone. (Decreto n. 27236).

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza presentata dalla società La Rinascente S.p.a. - Magazzini Upim, unità Reggio Calabria, Nicastro e Crotone, inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 24 aprile 1996 e che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 22 marzo 1996, successivamente integrato con verbale di accordo del 9 settembre 1999, stabilisce per un periodo di dodici mesi decorrente dal 25 marzo 1996 una riduzione dell'orario di lavoro previsto dal contratto nazionale del settore commercio;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

A) è autorizzata, per il periodo dal 25 marzo 1996 al 24 marzo 1997 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Reggio Calabria, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di centocinquantanove ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 19 lavoratori su un organico di 32 unità;

B) è autorizzata, per il periodo dal 25 marzo 1996 al 24 marzo 1997 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Reggio Calabria, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 95 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 12 lavoratori, su un organico di 32 unità.

Art. 2.

A) è autorizzata, per il periodo dal 25 marzo 1996 al 24 marzo 1997 la concessione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Nicastro (Catanzaro), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di quattrocentottantasei ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori su un organico di 27 unità;

B) è autorizzata, per il periodo dal 25 marzo 1996 al 24 marzo 1997 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Nicastro (Catanzaro), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di duecentonovantadue ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 10 lavoratori, su un organico di 27 unità.

Art. 3.

A) è autorizzata, per il periodo dal 25 marzo 1996 al 24 marzo 1997 la concessione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Crotone, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di trecentocinquantatre ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori su un organio di 20 unità;

B) è autorizzata, per il periodo dal 25 marzo 1996 al 24 marzo 1997 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Crotone, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di duecentododici ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 3 lavoratori, su un organico di 20 unità.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzini Upim, il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0738

DECRETO 20 ottobre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, in Milano, unità di Fano. (Decreto n. 27237).

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza presentata dalla società La Rinascente S.p.a. - Magazzini Upim, unità di Fano (Pesaro), inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 21 novembre 1995 e che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 5 ottobre 1995, successivamente integrato con verbale di accordo del 9 settembre 1999, stabilisce per un periodo di dodici mesi decorrente dal 9 ottobre 1995 una riduzione dell'orario di lavoro previsto dal contratto nazionale del settore commercio;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

A) è autorizzata, per il periodo dal 9 ottobre 1995 all'8 ottobre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Fano (Pesaro), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di centottantaquattro ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 10 lavoratori su un organico di 14 unità;

B) è autorizzata, per il periodo dal 9 ottobre 1995 all'8 ottobre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Fano (Pesaro), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di centodieci ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 3 lavoratori, su un organico di 14 unità.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzini Upim, il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0739

DECRETO 20 ottobre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, in Milano, unità di Matera. (Decreto n. 27238).

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge

28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza presentata dalla società La Rinascente S.p.a. - Magazzini Upim, unità di Matera, inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 11 dicembre 1996 e che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 29 ottobre 1996, successivamente integrato con verbale di accordo del 9 settembre 1999, stabilisce per un periodo di dodici mesi decorrente dall'11 novembre 1996 una riduzione dell'orario di lavoro previsto dal contratto nazionale del settore commercio;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

A) è autorizzata, per il periodo dall'11 novembre 1996 al 10 novembre 1997 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Matera, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di quattrocentotrentacinque ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 18 lavoratori su un organico di 24 unità;

B) è autorizzata, per il periodo dall'11 novembre 1996 al 10 novembre 1997 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unità di Matera, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di duecentosessantuno ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 5 lavoratori, su un organico di 24 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzini Upim, il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0740

DECRETO 20 ottobre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, in Milano, unità di L'Aquila, Lanciano, Pescara e Chieti. (Decreto n. 27239).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alta data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale del 8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza presentata dalla società La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM, unità di L'Aquila, Lanciano, Pescara e Chieti, inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 20 ottobre 1995 e che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sincacali dei lavoratori in data 11 ottobre 1995, successivamente integrato con verbale di accordo del 9 settembre 1999, stabilisce per un periodo di dodici mesi decorrente dal 16 ottobre 1995 una riduzione dell'orario di lavoro previsto dal contratto nazionale del settore commercio;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

A) è autorizzata, per il periodo dal 16 ottobre 1995 al 15 ottobre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unità di L'Aquila, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 385 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 9 lavoratori su un organico di 24 unità;

B) è autorizzata, per il periodo dal 16 ottobre 1995 al 15 ottobre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unità di L'Aquila, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 231 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 14 lavoratori, su un organico di 24 unità.

Art. 2.

A) è autorizzata, per il periodo dal 16 ottobre 1995 al 15 ottobre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unità di Lanciano (Chieti), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 311 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 15 lavoratori su un organico di 23 unità;

B) è autorizzata, per il periodo dal 16 ottobre 1995 al 15 ottobre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unità di Lanciano (Chieti), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 187 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 7 lavoratori, su un organico di 23 unità.

Art. 3.

A) è autorizzata, per il periodo dal 16 ottobre 1995 al 15 ottobre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unità di Pescara, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad

un massimo di 467 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 19 lavoratori su un organico di 35 unità;

B) è autorizzata, per il periodo dal 16 ottobre 1995 al 15 ottobre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unità di Pescara, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 280 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 15 lavoratori, su un organico di 35 unità.

Art. 4.

A) è autorizzata, per il periodo dal 16 ottobre 1995 al 15 ottobre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unità di Chieti, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 261 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 17 lavoratori su un organico di 28 unità;

B) è autorizzata, per il periodo dal 16 ottobre 1995 al 15 ottobre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unità di Chieti, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 157 ore, articolate. su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 7 lavoratori, su un organico di 28 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM, il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0741

DECRETO 20 ottobre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, in Milano, unità di Viterbo. (Decreto n. 27240).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alta data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale del 8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza presentata dalla società La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM, unità di Viterbo, inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 26 giugno 1996 e che unitamente al con-

tratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti OO.SS. dei lavoratori in data 6 maggio 1995, successivamente integrato con verbale di accordo del 9 settembre 1999, stabilisce per un periodo di 24 mesi decorrente dal 13 maggio 1995 una riduzione dell'orario di lavoro previsto dal contratto nazionale del settore commercio;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

A) è autorizzata, per il periodo dal 13 maggio 1996 al 12 maggio 1997 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unità di Viterbo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 346 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 15 lavoratori su un organico di 21 unità;

B) è autorizzata, per il periodo dal 13 maggio 1996 al 12 maggio 1997 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unità di Viterbo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 207 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 5 lavoratori, su un organico di 21 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale a altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM, il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto Ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A0742

DECRETO 31 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Eden a r.l.», in S. Croce di Magliano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, a cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Eden a r.l.», con sede in S. Croce di Magliano, costituita per rogito Di Transo Giuseppe in data 29 gennaio 1980, repertorio n. 6918 registro società n. 657, tribunale di Campobasso, B.U.S.C. n. 1344/284828.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Campobasso, 31 dicembre 1999

Il direttore: MARTONE

00A0754

DECRETO 31 dicembre 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1966, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 30 settembre 1999.

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Labor», con sede in Colletorto, costituita per rogito notaio Domenico Lalli, in data 21 febbraio 1961, repertorio n. 9684, registro società n. 185, tribunale di Campobasso, B.U.S.C. n. 190/71756;

2) società cooperativa «Nuova agricoltura a r.l.», con sede in Colletorto, costituita per rogito notaio Temistocle Giorgilli, repertorio n. 2901, in data 8 settembre 1973, registro società n. 377, tribunale di Campobasso, B.U.S.C. n. 486/131012;

3) società cooperativa «Consorzio artigiano Uscar», con sede in Guglionesi, costituita per rogito notaio Antonio Di Prospero, repertorio n. 7170, in data 31 maggio 1979, registro società n. 623, tribunale di Campobasso, B.U.S.C. n. 1358/284842.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Campobasso, 31 dicembre 1999

Il direttore: MARTONE

00A0755

DECRETO 10 gennaio 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SAVONA

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, prima parte del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio al sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quella senza nomina di commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 30 settembre 1999, trasmesso con nota n. 1609 del 2 novembre 1999;

Decreta:

le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «La Piazza» Soc. coop. a r.l., con sede in Cairo Montenotte, via Romana, 20, posizione B.U.S.C. n. 911/213292, registro società n. 9822;

società cooperativa «Arti Edili», Soc. coop. a r.l., con sede in Loano, via Venezia, 5, posizione B.U.S.C. n. 918/214708, registro società n. 10736;

società cooperativa «Zenith» Soc. coop. a r.l., con sede in Savona, piazza Mameli, 6/2, posizione B.U.S.C. n. 984/240044, registro società n. 13063;

società cooperativa «Cooperativa agricola del Nord ortaggi e frutta» a r.l., con sede in Savona, piazza Diaz, 1/1, posizione B.U.S.C. n. 1039/259025, registro società n. 15082.

Savona, 10 gennaio 2000

Il direttore reggente: SAVOIA

00A0757

DECRETO 11 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Consumo San Michele Almè» a r.l., in Almè.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli U.P.L.M.O. (ora direzioni provinciali del lavoro - servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data aprile 1977 nei confronti della società cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative in data 3 novembre 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Consumo San Michele Almè» a r.l., con sede in Almè, costituita per atto in data 20 settembre 1919, a rogito del dott. Personeni Giuseppe, notaio in Bergamo, iscritta al n . 611 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 191/40250, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 11 gennaio 2000

Il dirigente: MARCIANÒ

00A0758

DECRETO 11 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Consumo di Sotto il Monte» a r.l., in Sotto il Monte.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli U.P.L.M.O. (ora direzioni provinciali del lavoro - servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data marzo 1969 nei confronti della società cooperativa in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative in data 11 gennaio 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Consumo di Sotto il Monte» a r.l., con sede in Sotto il Monte, costituita per atto in data 30 aprile 1947, a rogito del dott. Locatelli Alessandro, notaio in Bergamo, iscritta al n. 2554 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 576/32862, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 11 gennaio 2000

Il dirigente: MARCIANÒ

00A0759

DECRETO 13 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Sant'Andrea» a r.l., in Treviglio.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge 18 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli U.P.L.M.O. (ora direzioni proviciali del lavoro - servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data 18 giugno 1999 nei confronti della società cooperative in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544, comma primo, parte seconda, del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Sant'Andrea» a r.l., con sede in Treviglio, costituita per atto in data 8 maggio 1973, a rogito del dott. Marcello Squillaci, notaio in Bergamo, n. 876 di suo repertorio, iscritta al n. 8547 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 954/127623, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 13 gennaio 2000

Il dirigente: MARCIANÒ

00A0760

DECRETO 13 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Palosco» a r.l., in Palosco.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge 18 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli U.P.L.M.O. (ora direzioni proviciali del lavoro - servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data 20 luglio 1999 nei confronti della società cooperative in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544, comma primo, parte seconda, del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Edilizia Palosco» a r.l., con sede in Palosco, costituita per atto in data 24 maggio 1971, a rogito del dott. Gian Battista Anselmo, notaio in Bergamo, n. 27297 di suo repertorio, iscritta al n. 7472 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 853/114844, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 13 gennaio 2000

Il dirigente: MARCIANÒ

00A0761

DECRETO 13 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Riviera» a r.l., in Suisio.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge 18 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli U.P.L.M.O. (ora direzioni proviciali del lavoro - servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data 25 settembre 1999 nei confronti della società cooperative in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544, comma primo, parte seconda, del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Riviera» a r.l., con sede in Suisio, costituita per atto in data 8 luglio 1971, a rogito del dott. Patenè Santo, notaio in Bergamo, n. 17369 di suo repertorio, iscritta al n. 7506 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 863/116855, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 13 gennaio 2000

Il dirigente: MARCIANÒ

00A0762

DECRETO 13 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Azzano San Paolo» a r.l., in Azzano San Paolo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge 18 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che demanda agli U.P.L.M.O. (ora direzioni proviciali del lavoro - servizi politiche del lavoro) la competenza ad adottare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita in data 3 maggio 1984 nei confronti della società cooperative in epigrafe, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544, comma primo, parte seconda, del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidarsi di pertinenza del medesimo ente;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Azzano San Paolo» a r.l., con sede in Azzano San Paolo, costituita per atto in data 15 febbraio 1977, a rogito del dott. Adriano Sella, notaio in Bergamo, n. 565 di suo repertorio, iscritta al n. 12016 del registro delle società tenuto dal tribunale di Bergamo, posizione B.U.S.C. n. 1210/151473, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile.

Stante l'assenza di rapporti patrimoniali da definire, non si deve procedere a nomina di commissario liquidatore.

Bergamo, 13 gennaio 2000

Il dirigente: MARCIANÒ

00A0763

DECRETO 17 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Produttori e venditori latte», in Fasano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione che a decentrato alle direzioni provinciali del lavoro, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 254 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 18 novembre 1999;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio n. 400, art. 2:

società cooperativa «Produttori e venditori latte», con sede in Fasano, in via Passiatore, 84, costituita per rogito del dott. Onofrio Calefati in data 18 febbraio 1959, repertorio n. 22451, registro società n. 385 del tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 135/64843.

Brindisi, 17 gennaio 2000

Il direttore: MARZO

00A0764

DECRETO 18 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Tortopesca» a r.l., in Tortoreto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERAMO

Visto l'art. 2544, comma primo, parte prima, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o, che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società coopetiva appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, comma primo, parte prima, del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Decreta:

Articolo unico

La società cooperativa sottoindicata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Tortopesca» a r.l., con sede in Tortoreto, costituita a rogito notaio Zaffagnini Giancarlo, in data 6 marzo 1986, repertorio n. 120168, registro società n. 5928, tribunale di Teramo, BU.S.C. prov. n. 908.

Teramo, 18 gennaio 2000

Il direttore reggente: DI GIAMMATTEO

00A0765

DECRETO 18 gennaio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «San Giorgio», in Siena.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SIENA

Visto l'art. 2544 codice civile, comma primo, prima parte, che così dispone: «le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte»;

Visto l'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la circolare ministeriale n. 33/96 del 7 marzo 1996;

Considerato che, a seguito degli accertamenti effettuati, la società cooperativa «San Giorgio», con sede in Siena, risulta trovarsi nelle condizioni di cui al succitato art. 2544 codice civile;

Preso atto del parere favorevole al provvedimento dello scioglimento per atto dell'autorità — di cui all'art. 2544 del codice civile senza nomina commissario liquidatore — espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 30 settembre 1999;

Considerato che non sussistono rapporti patrimoniali da definire;

Decreta:

Lo scioglimento della società cooperativa «San Giorgio», con sede in Siena, costituita con rogito notaio dott. Romano Ceccherini in data 28 novembre 1988, repertorio n. 11695, registro società n. 6819, B.U.S.C. n. 1101/239658, senza ricorso alla nomina del liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 18 gennaio 2000

Il direttore reggente: AQUINO

00A0766

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 10 dicembre 1999.

Proroga del termine stabilito dall'art. 1, comma 6, del decreto dirigenziale 14 aprile 1999 per l'utilizzo delle scorte degli stampati di modello conforme alla bolla dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
REPRESSIONE FRODI

Visto il regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed, in particolare, l'art. 71;

Visti i regolamenti CEE n. 2392/89 del Consiglio e n. 3201/90 della Commissione, che stabiliscono le disposizioni in materia di designazione e presentazione dei vini e dei mosti d'uva;

Visto il regolamento CEE n. 2238/93 della Commissione del 26 luglio 1993, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo ed, in particolare, l'art. 3;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini ed, in particolare, l'art. 23;

Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768, recante disposizioni nazionali d'applicazione delle norme del regolamento CEE n. 2238/93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 23 marzo 1995;

Viste le disposizioni fiscali in materia ed, in particolare: i decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 6 ottobre 1978, n. 627, il decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 30 novembre 1978, riguardanti l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti; l'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, il decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1981, così come modificato dal decreto del Ministro delle finanze 20 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 296 del 27 ottobre 1982, concernente le caratteristiche, la fabbricazione, l'importazione e l'uso di uno speciale contrassegno da applicare sui mezzi di chiusura di determinati prodotti destinati alla vendita al consumo; il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 147, lettera *d),* della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativamente alla soppressione dell'obbligo della bolla d'accompagnamento delle merci viaggianti, con esclusione dei prodotti sottoposti ad accisa;

Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto ed, in particolare, l'art 23, che ha previsto l'esenzione dall'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento per il vino e i prodotti vinosi muniti di contrassegno ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, ovvero di contrassegno di Stato ai sensi dell'art. 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto dirigenziale 14 aprile 1999, relativo alla composizione e alle modalità di emissione del documento di accompagnamento dei prodoti vitivinicoli contrassegnati ed, in particolare, l'art. 1, comma 6, con il quale è stato disposto che le bolle beni viaggianti possono essere utilizzate fino ad esaurimento delle scorte e comunque fino al 31 dicembre 1999;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed, in particolare, l'art. 55;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999 sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Considerato che sono ancora in possesso degli operatori interessati notevoli scorte di stampati di modello conforme alla bolla dei beni viaggianti;

Considerato che, pertanto, la distruzione dei predetti stampati non più utilizzabili comporta oneri sia per gli operatori interessati che per la pubblica amministrazione in ragione dell'impiego di risorse in termini di personale e di mezzi al fine di espletare l'apposita procedura atta ad ufficializzare l'avvenuta distruzione;

Considerato che la bolla dei beni viaggianti è un documento tuttora previsto dalla vigente normativa fiscale;

Considerato che, ai sensi del richiamato decreto dirigenziale del 14 aprile 1999, per adempiere agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria vigente può essere emesso un documento previsto a diverse finalità, purché contenga le indicazioni stabilite dal regolamento CEE n. 2238/93;

Considerato che la bolla dei beni viaggianti è un documento che, per le specifiche modalità di emissione e compilazione, risulta comunque idoneo per ottemperare agli obblighi previsti in materia dalla normativa comunitaria vigente al fine di assicurare la qualità e la sicurezza dei prodotti vitivinicoli;

Ritenuta la opportunità, in applicazione. dei principi di semplificazione amministrativa, di rendere agevole e snello l'adempimento concernente la documentazione di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli e che, al riguardo, è comunque opportuno fissare un termine entro il quale gli stampati delle bolle dei beni viaggianti possono essere ancora utilizzati;

Decreta:

Art. 1.

1. Il testo del comma 6 dell'art. 1 del decreto dirigenziale del 14 aprile 1999 è così sostituito:

«I documenti previsti dal comma 2 dell'art. 2 del decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768, possono essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte e comunque entro il 31 dicembre 2000».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1999

L'ispettore generale capo: AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2000
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 6

00A0767

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 4 gennaio 2000.

Riconoscimento di titoli professionali esteri ai fini dell'abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso - 45/A - Lingua straniera: spagnolo, e 46/A - Lingue e civiltà straniere: spagnolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina spagnola sig.ra Prado Fernández María Jesús e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo spagnolo «Licenciado en Filologia» seccion de Filologia Hispanica, conseguito dall'interessata il 25 giugno 1996, viene rilasciato al termine di un corso di studi della durata, di cinque anni dall'Università Complutense di Madrid;

Considerato che la sig.ra Prado Fernández María Jesús risulta in possesso del «Certificat D'Aptitud Padagogica» rilasciato dalla sopraindicata università il 26 febbraio 1997 e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 12 giugno 1997 dal console d'Italia in Madrid che certifica il valore legale del titolo di laurea di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal certificato di licenza di scuola media rilasciato in data 28 giugno 1997 dal preside della scuola media statale «A. Modigliani» di Torino;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 10 dicembre 1999;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Spagna dalla sig.ra Prado Fernández María Jesús, nata a Madrid (Spagna) il 25 luglio 1968, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso - 45/A - Lingua straniera: spagnolo e 46/A - Lingue e civiltà straniere: spagnolo.

Roma, 4 gennaio 2000

Il direttore generale: PARADISI

00A0756

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 27 gennaio 2000.

Integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99. (Deliberazione n. 04/2000).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 gennaio 2000;

Premesso che:

in data 29 dicembre 1999, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) ha adottato la deliberazione n. 204/99, recante norme per la regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 204/99);

nell'adottare la deliberazione n. 204/99 l'Autorità aveva ritenuto che, anche a motivo del significativo impatto che l'introduzione del nuovo ordinamento tariffario avrebbe potuto avere sui livelli tariffari delle diverse classi tariffarie, e al fine di tener conto del quadro delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità, che corrispondono agli interessi generali del Paese, indicato dal Governo nel Dpef per gli anni 2000-2003 con riferimento al settore dell'energia elettrica, fosse opportuno prevedere una gradualità nella transizione al nuovo ordinamento tariffario, assicurando che, per nessuna classe tariffaria considerata nel suo complesso, il passaggio al nuovo ordinamento tariffario comportasse, per l'anno 2000, aumenti tariffari non riconducibili alla dinamica dei corsi dei combustibili nei mercati internazionali;

Visti:

i provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 14 dicembre 1993, n. 15 (di seguito: provvedimento Cip n. 15/93) e 29 dicembre 1993, n. 17, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 24 dicembre 1993 e *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993;

la deliberazione n. 204/99;

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 206/99, recante l'aggiornamento della parte B della tariffa elettrica per il bimestre gennaio-febbraio 2000, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 206/99);

Considerato che:

l'ordinamento tariffario vigente al 31 dicembre 1999 prevedeva tariffe biorarie per gli utenti con forniture per usi domestici con potenza uguale o superiore a 6 kW e che l'offerta da parte degli esercenti di opzioni tariffarie con struttura analoga non è prevista dalla deliberazione dell'Autorità n. 204/99 fino all'approvazione da parte dell'Autorità del codice di condotta commerciale di cui all'art. 4, comma 4.1, delle stessa deliberazione n. 204/99;

la gradualità nella transizione al nuovo ordinamento tariffario è attuata, negli anni 2000 e 2001, attraverso l'applicazione delle componenti tariffarie GR di cui all'art. 3, comma 3.2, della deliberazione dell'Autorità n. 204/99;

Ritenuto che:

fino a quando non trovino completa attuazione le disposizioni di cui all'art. 13 della deliberazione dell'Autorità n. 204/99, relative all'offerta di opzioni tariffarie per l'utenza con forniture per usi domestici con potenza uguale o superiore a 6 kW, debba essere previsto che i soggetti esercenti continuino ad offrire una tariffa bioraria;

sia opportuno che l'applicazione delle componenti tariffarie GR(e), di cui all'art. 3, comma 3.2, della deliberazione dell'Autorità n. 204/99, avvenga in modo non discriminatorio tra i clienti con forniture in essere al 31 dicembre 1999 ed i clienti con forniture attivate successivamente a tale data;

per gli utenti forniti in media o alta tensione, al fine di evitare scostamenti tra i livelli tariffari nel primo semestre dell'anno 2000 e i livelli medi per l'anno 2000 che si potrebbero determinare per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3.2, e 9 della deliberazione dell'Autorità n. 204/99 e della deliberazione n. 206/99, sia opportuno prevedere una riduzione dei livelli tariffari relativi al primo semestre dell'anno 2000;

Delibera:

Art. 1.

Applicazione delle componenti tariffarie GR(n) e GR(e) alle forniture attivate dopo il 31 dicembre 1999

Con riferimento all'art. 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, per le forniture attivate in data successiva al 31 dicembre 1999, la classe tariffaria di riferimento per l'applicazione delle componenti tariffarie GR è la classe tariffaria corrispondente alla tariffa che, tra quelle in vigore e applicabili al 31 dicembre 1999 per ciascun tipo di uso della fornitura e con riferimento alle caratteristiche della fornitura stessa nel primo anno successivo alla sua attivazione, avrebbe comportato l'esborso minore, al netto delle componenti inglobate nella parte A, della parte B della tariffa e dei corrispettivi per energia reattiva, ma includendo i corrispettivi per prelievi eccedenti la potenza contrattualmente impegnata.

Art. 2.

Tariffa bioraria per le utenze domestiche

Con decorrenza dal 1° gennaio 2000 e fino all'approvazione del codice di condotta commerciale di cui all'art. 4, comma 4.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, le imprese esercenti devono offrire ai clienti della tipologia di utenza «forniture in bassa tensione per usi domestici» la tariffa bioraria di cui alla tabella A-2 del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 dicembre 1993, n. 15, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 24 dicembre 1993, applicando ai corrispettivi unitari, al netto della parte B e delle componenti inglobate nella parte A della tariffa, una riduzione del 6%.

Art. 3.

Disposizioni tariffarie transitorie per i clienti alimentati in media ed alta tensione

Con decorrenza dal 1° gennaio 2000, per le classi tariffarie indicate nella tabella 1 allegata, i corrispettivi diversi dalla parte B e dalle componenti inglobate nella parte A della tariffa in vigore al 31 dicembre 1999 sono modificati applicando le variazioni percentuali di cui alla stessa tabella.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente deliberazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della pubblicazione.

Milano, 27 gennaio 2000

Il presidente: RANCI

TABELLA 1

VARIAZIONI PERCENTUALI DELLE TARIFFE ATTUALI

Classi tariffarie	%
Media tensione - usi irrigui per utilizzazione normale	-10
Media tensione - usi di azienda agricola/periodo invernale	-5
Media tensione - usi di azienda agricola/periodo estivo	-10
Media tensione - usi di azienda agricola/lavorazioni stagionali con potenza fino a 30 kW	-12
Media tensione - altri usi a tariffa non multioraria - bassa utilizzazione	-9
Media tensione - altri usi a tariffa non multioraria - media utilizzazione	-9
Media tensione - altri usi a tariffa non multioraria - alta utilizzazione	-9
Media tensione - altri usi a tariffa non multioraria - altissima utilizzazione	-9

Classi tariffarie	%
Media tensione - tariffa per fornitura limitate alle ore notturne e potenza › 100 kW	-7
Media tensione - multiorario bassa utilizzazione	-20
Media tensione - multiorario media utilizzazione	-20
Media tensione - multiorario alta utilizzazione	-20
Media tensione - multiorario altissima utilizzazione	-20
Alta tensione - usi di azienda agricola/periodo invernale	-8
Alta tensione - usi di azienda agricola/periodo estivo	-14
Alta tensione - multiorario - fino 100 kV - bassa utilizzazione	-20
Alta tensione - multiorario - fino 100 kV - media utilizzazione	-20
Alta tensione - multiorario - fino 100 kV - alta utilizzazione	-20
Alta tensione - multiorario - fino 100 kV - altissima utilizzazione	-20
Alta tensione - multiorario - da 100 a 200 kV - bassa utilizzazione	-20
Alta tensione - multiorario - da 100 a 200 kV - media utilizzazione	-20
Alta tensione - multiorario - da 100 a 200 kV - alta utilizazione	-20
Alta tensione - multiorario - da 100 a 200 kV - altissima utilizzazione	-20
Alta tensione - multiorario - da 200 kV - bassa utilizzazione	-20
Alta tensione - multiorario - da 200 kV - media utilizzazione	-20
Alta tensione - multiorario - da 200 kV - alta utilizzazione	-20
Alta tensione - multiorario - da 200 kV - altissima utilizzazione	-20

00A0879

DELIBERAZIONE 27 gennaio 2000.

Rettifica di errori materiali nelle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99 e n. 205/99. (Deliberazione n. 05/2000).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 gennaio 2000,

Premesso che:

in data 29 dicembre 1999, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità) ha adottato la deliberazione n. 204/99, recante norme per la regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 204/99) e la deliberazione n. 205/99, recante la definizione delle tariffe di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici, l'integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e la definizione dell'ulteriore componente di ricavo concernente l'energia elettrica prodotta dalle imprese distributrici e destinata ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 205/99);

sono stati riscontrati errori materiali nel testo delle due deliberazioni sopra richiamate;

Viste:

la deliberazione n. 204/99;

la deliberazione n. 205/99;

Ritenuto che:

sia opportuno provvedere alla rettifica di errori materiali riscontrati nel testo delle deliberazioni dell'Autorità n. 204/99 e n. 205/99;

Delibera

Le seguenti rettifiche:

Nella tabella 1 allegata alla deliberazione n. 204/99, l'espressione «forniture in bassa utilizzazione» è sostituita dall'espressione «fornitura in bassa tensione».

Nella tabella 2 allegata alla deliberazione n. 204/99, l'espressione «media tensione - altri usi a tariffa multioraria altissima utilizzazione» è sostituita dall'espressione «altri usi a tariffa non multioraria altissima utilizzazione».

Nella tabella 4 allegata alla deliberazione n. 204/99, il valore 1,09 del parametro γ relativo alla tipologia di utenza *f)* è sostituito dal valore 1,10.

Nella tabella 5 allegata alla deliberazione n. 204/99, il valore 3.588 del parametro $\delta 4$ relativo alla tipologia di utenza *b)* è sostituito dal valore 4.174; il valore 197 del parametro $\delta 4$ relativo alle tipologie di utenza *c)* e *d)* è sostituito dal valore 1.181.

Nell'art. 7, comma 7.1, della deliberazione n. 204/99, le espressioni «G(e)» e «G(n)» sono sostituite rispettivamente dalle espressioni «GR(e)» e «GR(n)».

Nell'art. 15, comma 15.3, della deliberazione n. 204/99, l'espressione «della tariffa TV1» è sostituita dall'espressione «dell'opzione tariffaria TV1».

Nell'art. 16, comma 16.2, lettera *e)*, della deliberazione n. 204/99, l'espressione «l'energia elettrica ceduta alle utenze sottese, nei limiti della loro spettanza a tale titolo;» è eliminata.

Nell'art. 17, comma 17.1, della deliberazione n. 204/99, l'espressione «Le componenti ρ_2 e gli elementi» è sostituita dall'espressione «Gli elementi».

Nell'art. 1, comma 1.1, lettera *k)*, della deliberazione dell'Autorità n. 205/99, l'espressione «pressione per le consegne ai clienti finali» è sostituita dall'espressione «tensione per le consegne ai clienti finali».

Nell'art. 2, comma 2.2, della deliberazione dell'Autorità n. 205/99, l'espressione «lettera O» è sostituita dall'espressione «lettera *a)*».

Milano, 27 gennaio 2000

Il presidente: RANCI

00A0880

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 4 gennaio 2000.

Modificazioni agli ordinamenti degli studi della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare I della facoltà di medicina e chirurgia.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la nota di indirizzo del M.U.R.S.T. del 16 giugno 1998;

Vista la legge n. 4/1999;

Vista la delibera del senato accademico del 29 ottobre 1999;

Visto il nuovo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma emanato con decreto rettorale 16 novembre 1999;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

L'ordinamento degli studi della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare I, afferente alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato come di seguito riportato:

nell'area A (Propedeutica) e nell'area B (Semeiologia clinica e diagnostica strumentale e non) viene inserito il settore scientifico-disciplinare F08A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2000

Il rettore: D'ASCENZO

00A0769

DECRETO RETTORALE 4 gennaio 2000.

Inserimento di insegnamenti nell'ordinamento degli studi relativo al corso di laurea di geografia presso la facoltà di lettere e filosofia.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la nota di indirizzo del M.U.R.S.T. del 16 giugno 1998;

Vista la legge n. 4/1999;

Vista la delibera del senato accademico del 29 ottobre 1999;

Visto il nuovo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma emanato con decreto rettorale 16 novembre 1999;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

Nell'ordinamento degli studi relativo al corso di laurea in geografia, afferente alla facoltà di lettere e filosofia, vengono inseriti i seguenti insegnamenti:

nell'area dei sistemi economico-territoriali, Economia dell'ambiente (P01B);

nell'area degli insegnamenti facoltativi, Vulcanologia (D03C).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2000

Il rettore: D'ASCENZO

00A0770

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uganda in materia di promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 12 dicembre 1997.

Si comunica che il giorno 24 settembre 1999 si è perfezionato lo scambio delle notifiche per l'entrata in vigore dell'accordo indicato in oggetto la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 190 del 27 maggio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1999.

Conformemente all'art. 14 tale accordo è entrato in vigore in data 24 settembre 1999.

00A0776

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, firmato a Vilnius il 4 aprile 1996.

Il giorno 10 dicembre 1999 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, firmato a Vilnius il 4 aprile 1996, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 19 gennaio 1998, n. 17, pubblicata nel supplemento ordinario n. 24/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1998.

In conformità all'art. 21, l'accordo è entrato in vigore il giorno 10 dicembre 1999.

00A0773

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Douala (Camerun)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Decreta:

(Omissis);

Il sig. Giorgio Giorgetti, vice console onorario in Douala (Camerun), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Yaoundè degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Yaoundè delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Yaoundè dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Yaoundé degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

7) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Yaoundè della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

9) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 17 gennaio 2000

Il Ministro: DINI

00A0774

Autorizzazione all'Associazione «C.A.F.A.I. - Centro di assistenza per la famiglia e l'adozione internazionale», in Corato, allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri in Italia sull'intero territorio nazionale ed all'estero per lo Stato della Romania.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in data 5 novembre 1999, l'Associazione «C.A.F.A.I. - Centro di assistenza per la famiglia e l'adozione internazionale», con sede in Corato (Bari), è stata autorizzata allo svolgimento di pratiche di adozione relative ai minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985, in Italia sull'intero territorio nazionale ed all'estero per lo Stato della Romania.

00A0775

Rilascio di exequatur

In data 20 gennaio 2000 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Dragan Mraovic, console della Repubblica Federale di Jugoslavia a Bari.

00A0706

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Riammissione di notaio all'esercizio della professione

Con decreto dirigenziale del 17 gennaio 2000 vistato dalla ragioneria centrale il 20 gennaio 2000 il dott. Lotito Luigi, nato a Frosinone il 16 aprile 1968, è riammesso, a sua domanda, all'esercizio della professione di notaio ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45.

00A0771

Trasferimento di notaio

Con decreto dirigenziale del 26 gennaio 2000 Trinastich Daniela, notaio residente nel comune di Manfredonia, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Foggia, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

00A0772

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

3ª Pubblicazione Elenco n. 2

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 Mod. 241 D.P. — Data: 4 maggio 1999. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Lecce. — Intestazione: Distante Giuseppe, nato a Acquarica del Capo il 20 agosto 1927. — Titolo del debito pubblico: nominativo 1. — Capitale L. 2.125.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

3ª Pubblicazione Elenco n. 3

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 Mod. 241 D.P. — Data: 12 gennaio 1994. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Lecce. — Intestazione: Botrugno Franco, nato a Scorrano il 7 marzo 1957. — Titolo del debito pubblico: nominativo 1. — Capitale L. 300.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

00A0144

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 28 gennaio 2000

Dollaro USA	0,9848
Yen giapponese	103,74
Dracma greca	331,80
Corona danese	7,4425
Corona svedese	8,5240
Sterlina	0,60510
Corona norvegese	8,0440
Corona ceca	35,750
Lira cipriota	0,57600
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,33
Zloty polacco	4,0991
Tallero sloveno	200,2794
Franco svizzero	1,6121
Dollaro canadese	1,4178
Dollaro australiano	1,5178
Dollaro neozelandese	1,9920
Rand sudafricano	6,1836

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A0964

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Avviso relativo al «Premio per le città sostenibili 1999»

Il Ministero dell'ambiente ha istituito il «Premio per le città sostenibili 1999» il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 29 ottobre 1999.

Il termine pe la presentazione delle candidature previsto per il 31 gennaio 2000 è prorogato al 21 febbraio 2000.

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 18 del giorno suindicato, via raccomandata postale oppure tramite spedizione via corriere, posta celere o consegna a mano al seguente indirizzo: Ministero dell'ambiente, segreteria tecnica Premio città sostenibili, via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma.

00A0881

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Questioni interpretative nella materia delle offerte di ribasso anormalmente basse

Con alcuni esposti pervenuti a questa Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, sono state segnalate delle questioni interpretative riguardanti la materia delle offerte di ribasso anormalmente basse.

Con riferimento alle questioni sollevate, il Consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ritenendole non prive di rilievo nella riunione del 26 ottobre 1999 ha approvato la presente determinazione.

La materia dell'anomalia delle offerte è disciplinata dall'art. 21, comma 1-*bis,* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche.

Il comma prevede, sia nel caso di lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU e sia nel caso di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU, la determinazione di una soglia di anomalia dei ribassi.

1. Il calcolo della soglia di anomalia si effettua nel seguente modo:

1.1. Si forma l'elenco delle offerte ammesse disponendole in ordine crescente dei ribassi; le offerte contenenti ribassi uguali vanno singolarmente inserite nell'elenco collocandole senza l'osservanza di alcun ordine.

1.2. Si calcola il dieci per cento del numero delle offerte ammesse e lo si arrotonda all'unità superiore.

1.3. Si escludono fittiziamente dall'elenco un numero di offerte di minor ribasso, pari al numero di cui al punto 1.2, nonché un numero di offerte di maggior ribasso, pari al numero di cui al punto 1.2 (cosiddetto taglio, delle ali).

1.4. Si calcola la media aritmetica dei ribassi delle offerte che restano dopo l'operazione di esclusione fittizia di cui al punto 1.3.

1.5. Si calcola — sempre con riguardo alle offerte che restano dopo l'operazione di esclusione fittizia di cui al punto 1.3 — lo scarto dei ribassi superiori alla media di cui al punto 1.4 e, cioè, la differenza fra tali ribassi e la suddetta media.

1.6. Si calcola la media aritmetica degli scarti e cioè la media delle differenze; qualora il numero dei ribassi superiori alla media di cui al punto 1.4 sia pari ad uno la media degli scarti si ottiene dividendo l'unico scarto per il numero uno.

1.7. Si somma la media di cui al punto 1.4 con la media di cui al punto 1.6; tale somma costituisce la soglia di anomalia.

2. Lo stesso risultato può essere conseguito sostituendo alle operazioni di cui ali punti 1.5, 1.6 e 1.7 la seguente unica operazione:

e si calcola — sempre con riguardo alle offerte che restano dopo l'operazione di esclusione fittizia di cui al punto 1.3 — la media aritmetica dei ribassi superiori alla media di cui al punto 1.4; tale media aritmetica costituisce direttamente la soglia di anomalia.

3. Determinata la soglia di anomalia si procede:

3.1. Nel caso degli appalti di importo inferiore a 5 milioni di ECU:

a) alla esclusione effettiva di tutte le offerte i cui ribassi siano pari o superiori alla soglia di anomalia di cui al punto 1.7 e, quindi, anche di quelle offerte relative a quel dieci per cento di cui al punto 1.3 che non hanno contribuito alla determinazione delle medie di cui ai punti 1.4 e 1.5;

b) ad aggiudicare l'appalto al concorrente la cui offerta di ribasso si avvicina di più alla soglia di anomalia; in caso di parità si procede per sorteggio.

3.2. Nel caso degli appalti di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU:

3.3. Ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, nonché delle disposizioni contenute nell'an. 21, comma 1-*bis* della legge 109/1994 e successive modifiche, alla valutazione di anomalia di tutte le offerte i cui ribassi siano pari o superiore alla soglia di anomalia di cui al punto 1.7 comprese, quindi, anche di quelle offerte relative a quel dieci per cento, di cui al punto 1.3, che non hanno contribuito alla determinazione delle medie di cui ai punti 1.4 e 1.5; la valutazione si effettua progressivamente a partire dall'offerta di ribasso più alta e termina quando si ritiene una offerta non anomala ovvero quando sono state valutate tutte le offerte senza riteneme alcuna non anomala.

3.4. Ad aggiudicare l'appalto:

al concorrente la cui offerta di ribasso, pur essendo superiore alla soglia di anomalia, sia stata ritenuta, a seguito della valutazione di anomalia di cui al punto 1.1, non anomala;

al concorrente la cui offerta di ribasso si avvicina di più alla soglia di anomalia qualora tutte le offerte pari o superiore alla soglia di anomalia siano state ritenute, a seguito della valutazione di anomalia di cui al punto 1.1, anomale; in caso di parità si procede per sorteggio.

Non si procede all'esclusione automatica qualora il numero delle offerte ammesse e quindi ritenute valide sia inferiore a cinque.

Ai fini di consentire la valutazione di anomalia, il bando di gara o la lettera di invito riguardanti appalti di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU, devono indicare le lavorazioni per le quali i concorrenti hanno l'obbligo di presentare, a corredo dell'offerta, le giustificazioni del relativo prezzo offerto; le lavorazioni devono essere quelle più significative e, cioè, quelle che nel computo metrico estimativo del progetto concorrono a formare un importo non inferiore al 75% dell'importo a base di gara.

Non sono idonei a giustificare situazioni di anomalia delle offerte gli elementi i cui valori sono contrastanti sia con quelli minimi stabiliti come inderogabili da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e sia con quelli rilevabili da dati ufficiali.

Devono, pertanto, essere presi in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate:

sull'economicità del procedimento di costruzione;

sulle soluzioni tecniche adottate;

sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente.

Le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1-*bis,* primo, secondo e terzo periodo implicano che, per gli appalti di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU, le offerte debbano essere formulate esclusivamente a prezzi unitari, così da consentire alle stazioni appaltanti di tenere conto nella valutazione di anomalia oltre che del prezzo offerto per le singole lavorazioni anche delle relative quantità.

Quanto alla regola in testa al punto 3.4 può derogarsi in via eccezionale quando, ad avviso dell'Amministrazione, esistono concordanti elementi che richiedono di procedere alla ulteriore verifica anche di offerte sottosoglia.

00A0777

Criteri di valutazione della «affinità delle opere eseguite» rispetto a quella dell'affidamento ai fini della valutazione delle offerte.

Il comune di C. pubblicava un bando di gara per l'affidamento di un incarico per redazione di progetto d'edilizia d'importo inferiore ai 200.000 ECU e provvedeva al relativo affidamento.

Su esposto di vari professionisti venivano disposti accertamenti in esito ai quali, oltre ad elementi rilevanti ai fini degli esposti anzidetti che consentivano di defmire la relativa questione, emergeva che, in sede di valutazione delle offerte relative, la stazione appaltante aveva ritenuto di non attribuire nessun punteggio ad alcuni lavori eseguiti dai progettisti concorrenti in quanto, a suo avviso, costituenti opere «non affini» a quelle oggetto dell'affidamento.

La valutazione di affinità delle opere costituisce questione a valenza generale che ha dato luogo ad altre segnalazioni e richiede un pertinente approfondimento, ad evitare che il riconoscimento o meno di tale caratteristica discenda da una valutazione non tanto discrezionale dell'ente committente, quanto idonea a determinare per identiche fattispecie soluzioni differenti — che non risultano nemmeno motivate — con violazione dei principi d'imparzialità e di parità di trattamento propri dell'azione amministrativa.

La circostanza che manchi una espressa definizione normativa di opera affine non sta a significare che questo vuoto normativo non debba essere colmato con il richiamo a precetti esistenti nell'ordinamento di settore, ancorché in testo differente da quello della legge sui lavori pubblici.

Tenuto conto che questa nozione ha valenza sia nei lavori pubblici, cui si è fatto ora riferimento, sia nei lavori privati, e che pertiene allo svolgimento dell'attività di progettazione, ci si può riferire, per ritrovare la nozione stessa, alla disciplina dettata dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, contenente il testo unico per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto.

Detta disciplina, richiamata più volte nella normativa vigente ed anche nello schema di regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, attua una suddivisione delle opere in classi e categorie in funzione del grado di affinità oggettuale e funzionale delle opere stesse.

Le classi individuano nove differenti tipologie di inrventi, mentre le categorie rappresentano una specificazione dettagliata delle caratteristiche delle opere ricomprese nelle classi stesse.

Il richiamo al concetto di opere affini, ai fini della valutazione delle offerte, non può, peraltro, essere rinvenuto con riferimento ad entrambe le suddivisioni in classi e categorie. Mentre risulta, infatti, funzionale il riferimento alle categorie, in quanto esse rappresentano la precisa descrizione sotto il profilo oggettuale e funzionale del bene da realizzare, le classi, viceversa, pur individuando un'area di appartenenza delle tipologie di progetti, si riferiscono ad opere oggettualmente e funzionalmente di diversa natura.

Alla luce di quanto precisato, pertanto, ai fini della valutazione delle offerte, l'affinità delle opere eseguite rispetto a quella oggetto dell'affidamento deve essere valutata sulla base dei principi desumibili dalla legge n. 143/1949, con riferimento alle classi di opere dalla stessa individuate, con le prescrizioni di cui alla tabella che segue:

A) Opere appartenenti alla classe I con esclusione dei restauri artistici e dei piani regolatori di cui alla categoria *d),* delle decorazioni, arredamenti, disegni di mobili, opere artistiche in metalli, vetro, ecc. di cui alla categoria *e)* nonché delle strutture di cui alle categorie *f)* e *g);*

B) Opere relative alle categorie di restauro e del risanamento conservativo come descritte all'art. 31, letter *b), c), d),* della legge n. 457/1978, titolo IV;

C) Piani regolatori anche parziali nonché altri strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ambientale, paesaggistica;

D) Decorazioni esterne o interne ed arredamenti di edifici e di ambienti, disegni di mobili, opere artistiche in metallo, in vetro, ecc.;

E) Strutture di cui alle categorie *f)* e *g)* dalla Classe I;

F) Opere appartenenti alla Classe II;

G) Opere appartenenti alla Classe III;

H) Opere appartenenti alla Classe IV;

I) Opere appartenenti alla Classe V;

J) Opere appartenenti alla Classe VI;

K) Opere appartenenti alla Classe VII;

L) Opere appartenenti alla Classe VIII;

M) Opere appartenenti alla Classe IX.

00A0778

Questioni interpretative circa il «servizio di monitoraggio» sull'osservanza della disciplina legislativa regolarmentare in materia di programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio.

Con alcuni esposti sono state segnalate a quest'Autorità questioni interpretative riguardanti l'applicazione della normativa di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 ai bandi di gara indetti dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per l'ANC e per i contratti - per l'affidamento di servizi d'assistenza tecnica, monitoraggio e diffusione dei risultati relativi a «programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio» o a «programmi piloti di riqualificazione urbana».

La segnalazione è stata fatta richiamando la competenza dell'Autorità di cui all'art. 4, comma 4, lettera *d),* della legge n. 109/1994, concernente la vigilanza sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia e sulla regolarità delle procedure di affidamento.

In particolare, è stata prospettata una individuazione non regolare della categoria 11 al posto della categoria 12 di servizi di cui all'allegato 1 del decreto legislativo n. 157 del 1995 cui si riferivano i bandi di gara e di conseguenza la mancata applicazione dei criteri di aggiudicazione previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 1997, n. 116 «recante norme per la determinazione degli elementi di valutazione e di ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 23, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, per l'aggiudicazione degli appalti di servizi in materia di architettura, ingegneria e di altri servizi tecnici di cui alla categoria 12 della CPC (classificazione comune dei prodotti) n. 867 contenuta nell'allegati 1 del decreto legislativo n. 157/1995».

Come noto, per l'affidamento di tutti i servizi è prevista l'adozione anche del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Questo criterio è caratterizzato da aspetti teorici e applicativi molto complessi ed ha avuto una regolamentazione sul piano legislativo variabile nel tempo. Il legislatore all'art. 21, comma 3, della legge quadro in materia di lavori pubblici (legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche) ha disposto che il regolamento attuativo della legge definisca opportune metodologie, tali da consentire di individuare con un unico parametro finale l'offerta più vantaggiosa. Uguale disposizione il legislatore ha introdotto nel decreto legislativo n. 157 del 1995 di recepimento della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi. All'art. 23, comma 6, è, infatti, prevista l'emanazione di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, predisposti dai Ministri competenti per i diversi settori ai quali si applica il decreto n. 157/1995, con i quali si devono stabilire parametri di valutazione e di ponderazione degli elementi attraverso i quali è determinata l'offerta economicamente più vantaggiosa. È inoltre prescritto che i parametri devono essere individuati in relazione alla natura del servizio ed essere tali da garantire un corretto rapporto prezzo-qualità.

Il già citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 116 che riguarda i servizi di architettura e di ingegneria di cui all'allegato *1A* categoria 12 della direttiva 92/50/CEE, individua all'art. 2 i possibili elementi di valutazione; all'art. 3 l'ambito di variabilità dei fattori ponderali da assegnare agli elementi di valutazione fermo restando che la loro somma deve essere pari a cento ed all'art. 4 nonché agli allegati *A* e *B* le formule e le linee-guida per la attribuzione dei punteggi alle varie offerte.

Da una analisi dei bandi cui si riferiscono gli esposti si è rilevato che i servizi da affidare consistevano:

1. Nell'assistenza per la predisposizione di una banca dati contenente indicatori:

1.1. Finanziari relativi agli apporti pubblici e privati;

1.2. Procedurali relativamente alle azioni locali e centrali;

1.3. Fisici relativamente agli interventi sia pubblici che privati;

1.4. Di costo dalla fase di programma fino al consuntivo;

1.5. Di valutazione di congruità e scostamento rispetto ai valori di mercato;

1.6. Di impatto sul territorio, sull'ambiente e sul contesto sociale;

2. Nella definizione dei flussi informativi nei riguardi di tutti i soggetti coinvolti nell'attività di programmazione, gestione, vigilanza e controllo dei programmi e nei riguardi della pubblica opinione;

3. Nella elaborazione di grafici e tabelle e di indicatori attinenti al sistema dei costi, dei tempi delle procedure e degli effetti;

4. Nella definizione delle specifiche tecniche e delle modalità di fornitura su supporti cartacei e magnetici standardizzati delle informazioni;

5. Nella formazione del personale;

6. Nella predisposizione e diffusione di una pubblicazione a conclusione delle attività.

Tanto premesso, va preliminarmente rilevato che:

1. I servizi cui si applicano le disposizioni della direttiva 92/50/CEE recante norme in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e del decreto legislativo n. 157/1995 di attuazione della suddetta direttiva comunitaria, sono rispettivamente contenuti negli allegati *1A* e *1B* e negli allegati 1 e 2 dei predetti documenti normativi;

2. L'indicazione sintetica delle attività contenuta nei suddetti allegati non consente di definire in maniera esauriente l'effettivo oggetto delle attività stesse per cui la direttiva 92/50/CEE ha ritenuto di provvedere ad una più ampia specificazione facendo ricorso alla classificazione CPC (Central Product Classification, classificazione centrale dei prodotti) elaborata in ambito ONU;

3. Le direttive comunitarie in materia di affidamenti di commesse pubbliche (lavori, forniture e servizi) prevedono sempre la possibilità di impiegare per la individuazione dell'aggiudicatario il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da determinarsi sulla base di vari elementi;

La categoria 12 dell'allegato 12 del decreto legislativo n. 157/1995 è definita: servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica, servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analisi e corrisponde al numero di riferimento CPC n. 867. Tale numero si riferisce ai seguenti servizi:

servizi in materia d'architettura

servizi di consulenza e di progettazione preliminare in materia di architettura;

servizi di progettazione in materia d'architettura;

altri servizi in materia d'architettura;

servizi in materia d'ingegneria;

servizi di consulenza in materia d'ingegneria;

servizi di progettazione tecnica per la costruzione di fondazioni e di strutture d'edifici;

servizi di progettazione tecnica per impianti meccanici ed elettrici d'edifici;

servizi di progettazione tecnica per la costruzione d'opere di genio civile;

servizi di progettazione tecnica per processi e produzione industriali;

servizi di progettazione tecnica n.c.a.;

altri servizi in materia d'ingegneria;

servizi integrati di ingegneria per progetti «chiavi in mano»;

servizi di urbanistica e di architettura del paesaggio;

servizi di urbanistica;

servizi di architettura del paesaggio;

servizi di gestione di progetti connessi a costruzione e ad opere di genio civile;

servizi di consulenza scientifica e tecnica in materia di ingegneria;

servizi di prospezione geologica, geofisica ed altri servizi di prospezione scientifica;

servizi di prospezione sotterranea;

servizi di prospezione in superficie;

servizi di cartografia;

servizi di collaudo e analisi tecniche;

servizi di collaudo e analisi della composizione e della purezza;

servizi di collaudo e analisi delle proprietà fisiche;

servizi di collaudo e analisi di sistemi meccanici ed elettrici integrati;

servizi di controllo tecnico di autoveicoli;

altri servizi di controllo tecnico;

altri servizi di collaudo e analisi tecniche;

servizi di pubblicità;

servizi di vendita o locazione di spazi o spot pubblicitari;

servizi di pianificazione, creazione e collocamento di materiale pubblicitario;

Altri servizi di pubblicità.

La categoria 11 dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 157/1995 è definita: servizi di consulenza gestionale ed affini e corrisponde ai numeri di riferimento CPC n. 865 ed 866. Tali numeri si riferiscono ai seguenti servizi:

servizi di consulenza amministrativo-gestionale;

servizi di consulenza in materia di gestione generale;

servizi di consulenza in materia di gestione finanziaria (esclusa l'imposta sugli affari);

servizi di consulenza in materia di gestione del marketing;

servizi di consulenza in materia di gestione delle risorse umane;

servizi di consulenza in materia di gestione della produzione;

servizi di pubbliche relazioni;

altri servizi di consulenza in materia di gestione;

altri servizi connessi in materia di gestione;

servizi di gestione di progetti diversi da quelli nel campo delle costruzioni;

servizi di arbitrato e di conciliazione;

altri servizi connessi in materia di gestione

servizi di gestione delle società di controllo finanziario (holding operative).

Le questioni sollevate, risultavano rilevanti in quanto è crescente per le amministrazioni aggiudicatici la necessità di affidare servizi di assistenza tecnica e di monitoraggio di programmi interessanti la realizzazione di interventi pubblici o di interesse pubblico ed è rilevante sul piano operativo l'applicazione o meno del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 116 del 1997.

In ordine ai problemi sollevati dagli esposti giova, poi, preliminarmente sottolineare che il servizio di consulenza gestionale, tradizionalmente, consiste nell'esecuzione della valutazione delle iniziative programmate, o in itinere o dei risultati o dell'impatto di progetti e programmi pregressi. Tali incarichi sono in genere inseriti nell'ambito della programmazione delle attività di controllo interno ed hanno le finalità tipiche del monitoraggio tecnico economico e sociologico. La natura di tali servizi, secondo la classificazione europea può essere sicuramente individuata in più categorie. Oltre alle categorie 11 e 12, prima richiamate può riguardare, infatti, anche le categorie 7 (CPC n. 84), e 10 (CPC n. 864).

Non risulta che il Ministero dei lavori pubblici abbia avviato la predisposizione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di servizi di cui alle categorie diverse dalla categoria n. 12 dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 157 del 1995 che, alla luce dei bandi indetti, sembrano, invece, essere valutati dal Ministero stesso servizi di propria competenza.

Così riassunto il quadro di riferimento per la soluzione delle questioni interpretative, come segnalate, appare necessario un assestamento relativo ai seguenti punti:

a) a quale categoria dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 157 del 1995 appartengano i servizi di assistenza tecnica e monitoraggio;

b) qualora si ritenga non appartengano in via esclusiva a nessuna delle categorie ma viceversa a più categorie se il bando debba riferirsi alla categoria prevalente ovvero a tutte le categorie cui si riferiscono i servizi;

c) qualora fra le categorie sia compresa la categoria 12, se sia obbligatoria o facoltativa l'applicazione della normativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 116/1995.

Occorrerà, poi, valutare, qualora non sia obbligatoria l'applicazione della normativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 116/1995, se gli elementi, i pesi e la modalità di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa da indicare nei documenti di gara siano idonei a garantire il rispetto dei principi indicati nell'art. 1, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche.

Il Ministero dei lavori pubblici sentito al riguardo ha rappresentato che i servizi richiesti nel bando non erano riconducibili totalinente a nessuna delle categorie di cui all'allegato 1 del decreto legislativo n. 157/1995 e che quando ci si trovi in tali situazioni occorre applicare il criterio della prevalenza.

La declaratoria dei servizi contenuta nelle CPC n. 865, 866 e 865 e l'oggetto del bando dà ragione alla prima affermazione del Ministero. I servizi richiesti sono a margine delle due categorie 11 e 12 dal momento che le singole attività riguardano servizi di gestione (categoria 11) che incidono, però, su servizi urbanistici, di architettura e di ingegneria (categoria 12).

In tale situazione non può convenirsi in ordine all'applicazione del criterio della prevalenza, in quanto, questo criterio è pertinente ai casi in cui occorrà procedere ad una scelta fra due procedure di gara, mentre, nel caso che interessa si tratta di individuare la tipologia dei servizi da affidare. Se più sono queste tipologie, non vi sono ragioni per non indicare tutte le categorie di servizi previsti dall'allegato 1 del decreto legislativo n. 157 del 1995. E ciò per le seguenti concordanti ragioni.

L'indicazione di tutti i servizi ha, in primo luogo, l'obiettivo di far conoscere ai possibili concorrenti, in modo trasparente e completo, l'oggetto del contratto di servizi posto in gara.

Inoltre, nell'ambito dei lavori pubblici la normativa vigente (art. 18, comma 3, della legge n. 55 del 1994) prevede l'obbligo di indicare nel bando di gara tutte le categorie generali e specializzate costituenti l'intervento da appaltare e si tratta di norma esplicativa della necessità di un completa indicazione degli elementi essenziali del bando.

La prassi, infine, è in questi sensi. Lo stesso Ministero dei lavori pubblici, in occasione dei bandi di gara per i servizi di «consulenza tecnica, economico-finanziaria e di analisi del traffico ai fini della valutazione della sostenibilità economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione» dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e della tratta autostradale Pedemontana Veneta, ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - foglio delle inserzioni - parte II, del 30 agosto 1999, n. 203 e 23 ottobre 1999 n. 250 ha indicato le due categorie 11 e 12 seguendo così il criterio della doppia indicazione. La stessa doppia indicazione fu adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, in occasione dei bandi per i servizi di monitoraggio relativi alle opere del Giubileo dentro e fuori la regione Lazio rispettivamente pubblicati sulle *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 1997, n. 159 e 22 gennaio 1998, n. 17.

Da questa plurima indicazione di categorie di servizi non discende, peraltro, la obbligatorietà di applicare le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 116 del 1997 nel caso di bandi per l'affidamento di servizi appartenenti a più categorie, trattandosi, in ogni caso, di servizi con prestazioni di natura intellettuale fra le quali la categoria 12; ma la inesistenza di questo obbligo non esclude, la possibilità di applicazione e richiede che l'una o l'altra soluzione sia motivatamente assunta.

Inoltre, la metodologia di valutazione delle offerte previste nel bando non deve vanificare i principi di trasparenza e di concorrenza che risultano garantiti con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 116 del 1997 tutte le volte che si versa nell'ambito degli anzidetti servizi, che sono compresi tra quelli oggetto dei bandi di gara in esame.

La formula di assegnazione dei punti relativi all'offerta economica assunta dall'amministrazione è, invece, del tutta diversa da quella del più volte citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 116 del 1997, in quanto essa non consente una effettiva diversificazione del punteggio assegnato alla offerta economica (previsto in 20 punti) di tutti i concorrenti, con la conseguenza che l'affidamento avviene solo sulla base della valutazione, molto discrezionale, dell'offerta tecnica per cui sono assegnati 80 punti.

Ne segue che risultano fortemente squilibrati i valori attribuiti agli elementi prescelti per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Conclusivamente ed in base alle suesposte considerazione, in caso di servizi riconducibili a più categorie fra quelle di cui all'allegato 1 del decreto legislativo n. 157 del 1995, il bando deve far riferimento

a tutte le categorie e non soltanto a quella considerata prevalente; non è obbligatorio per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa applicare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 116 del 1997 ma la mancata applicazione va congruamente motivata e, comunque, i criteri per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa non devono, in nessun caso, vanificare i principi della trasparenza e della concorrenza, come avviene nei casi di distribuzione del punteggio che comporti un rilevante squilibrio nella connessa assegnazione, si da rendere decisivo uno solo degli elementi prescelti per la valutazione.

00A0779

Norme di sicurezza nei cantieri

Con esposto pervenuto il 23 novembre 1999 le organizzazioni sindacali FILLEA/CGIL, FENEAL/UIL, FILCA/CISL esponevano una situazione di mancata osservanza delle norme di sicurezza nei cantieri edili e l'esame della normativa evidenziava una situazione di incertezza circa in termini in cui debbono essere applicate coerenti misure, situazione che richiede un intervento dell'Autorità che offra alle amministrazioni appaltatrici e alle imprese chiari elementi di riferimento per l'adempimento dei relativi obblighi, di particolare significazione sociale.

In base alla normativa vigente, è da ritenere quanto segue:

1. La mancata emanazione del regolamento governativo in materia di piani di sicurezza nei cantieri, di cui all'art. 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni (legge quadro sui lavori pubblici), non esclude l'immediata vigenza delle norme dettate in materia di sicurezza dalla legge stessa, quali risultanti dalle indicazioni contenute nella legge 18 novembre 1998, n. 415.

2. Fermi restando, pertanto, per il periodo antecedente, gli obblighi in materia di sicurezza imposti dalla normativa al momento vigente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della indicata legge 18 novembre 1998, n. 415, le amministrazioni appaltanti hanno l'obbligo di evidenziare nei bandi di gara gli oneri relativi ai piani di sicurezza, oneri da ritenersi non soggetti a ribasso d'asta.

3. Pur in mancanza di parametri normativi di riferimento e che saranno precisati nel regolamento di cui al punto 1, alla determinazione degli oneri suddetti, le stazioni appaltanti devono provvedere caso per caso, in maniera non elusiva delle prescrizioni normative, sulla base della specificità dei lavori ed in ogni caso nei limiti dei contenuti minimi dei piani.

4. Alle disposizioni vigenti, e come in precedenza individuate, vanno conformati i bandi in corso di definizione; laddove, per i bandi già definiti, dovranno comunque essere adottate le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei lavoratori nelle lavorazioni in atto.

5. Ne consegue la illegittimità dei bandi che non contengono la predetta indicazione o che prevedano oneri in misura inadeguata e pertanto comportanti un'applicazione elusiva alle prescrizioni normative.

Ciò in base alle seguenti considerazioni:

1. L'obbligo di assicurare un ambiente di lavoro che garantisca l'incolumità fisica degli addetti, per le opere pubbliche, ha avuto, per la prima volta, enunciazione generale con l'art. 18, commi 7 e 8, della legge 19 marzo 1990, n. 55. La norma ha previsto una serie di adempimenti a carico dell'appaltatore tenuto, tra l'altro, ad adottare un piano di sicurezza da coordinare, eventualmente, con analoghi piani redatti dai possibili subcontraenti o subappaltatori operanti nei cantieri.

Era previsto un indiretto coinvolgimento e responsabilizzazione anche dell'amministrazione committente, che era tenuta preventivamente ad acquisire il piano per tenerlo a disposizione delle autorità preposte ai controlli.

Responsabile diretto della attuazione del piano di sicurezza era il direttore tecnico di cantiere.

Il coinvolgimento del committente in materia di sicurezza nei cantieri veniva, peraltro, accentuato con l'art. 24 del decito legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, attuativo della direttiva comunitaria 89/440/CEE relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti di importo superiore ai 5 milioni di ECU. Con tale disposizione si stabiliva, infatti, che le stazioni appaltanti dovessero richiedere ai partecipanti alle gare di dichiarare di avere tenuto conto, nella predisposizione delle offerte, degli oneri correlati agli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge in tema di sicurezza vigenti nei luoghi ove erano eseguiti i lavori.

2. Successivamente, con il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, veniva emanata, in attuazione di alcune direttive comunitarie in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, una regolamentazione generale della materia della sicurezza e che, tra l'altro, equiparava i datori di lavoro pubblici e privati quanto all'osservanza degli obblighi al riguardo previsti nel decreto.

Seguiva il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di attuazione della direttiva comunitaria n. 92/54/CEE concernente le misure minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili, che rinviava all'osservanza dei principi e delle misure generali indicati nel precedente decreto meglio definendo la materia e spostando, tuttavia, sul committente, pubblico o privato che fosse, la principale responsabilità in materia di sicurezza, imponendogli di predisporre piani di sicurezza e di coordinamento da elaborare unitamente alla progettazione esecutiva dell'opera ed ancor prima della individuazione delle imprese cui affidare i lavori. Il coinvolgimento del committente, poi, non riguardava la sola fase della progettazione, bensì anche quella successiva di esecuzione dei lavori. Era prevista, infatti, l'indicazione da parte del committente medesimo, oltre che di un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, anche di un coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione dell'opera; con attribuzione ad entrambi di competenze concretamente operative e tese ad individuare le effettive misure necessarie a prevenire gli infortuni.

In definitiva, pertanto, si può dire, che sulla base della disciplina contenuta nei due indicati decreti legislativi, è stato ribaltato il principio, in precedenza operante, e secondo cui responsabile sostanziale della sicurezza era il solo appaltatore e non anche il committente che risulta, invece, ora direttamente e specificamente coinvolto sin dalla fase della progettazione dell'opera.

Da sottolineare al riguardo, poi, che, ai sensi degli art. 12, comma 2, e art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 494/1996, per il settore pubblico, le disposizioni contenute nel medesimo decreto si applicano fino alla emanazione del regolamento in materia di piani di sicurezza previsto dall'art. 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 ed attualmente, come già rilevato, non ancora emanato.

3. È da ritenere che la previsione di cui agli indicati decreti legislativi circa, in particolare, l'obbligo per il committente (art. 4, comma 1, decreto legislativo n. 494/1996) della predisposizione di un piano di sicurezza e di coordinamento, ovvero, per i lavori particolarmente complessi, di un piano generale di sicurezza, abbia assorbito, implicitamente abrogandola, la disposizione di cui al menzionato art. 18 della legge n. 55/1990 relativo al piano della sicurezza fisica dei lavoratori cui era tenuto l'appaltatore (in tali sensi si è anche espressa la circolare del Ministero del lavoro n. 41/1997 del 18 marzo 1997). Ed ancorché sia da precisare che detta abrogazione non possa considerarsi, tuttavia, sussistente nelle ipotesi in cui non ricorrano concretamente le condizioni per l'applicazione dell'indicato decreto legislativo 494/1996 (conforme parere del Consiglio di Stato n. 1533 del 1° luglio 1997 e circolare dello stesso indicato Ministero del lavoro n. 30/1998 del 5 marzo 1998).

4. Con la legge 18 novembre 1998, n. 415 sono state introdotte, infine, alcune modifiche al delineato sistema. In particolare, è stata prevista la facoltà per l'appaltatore e per il concessionario di redigere e consegnare alla stazione appaltante e al concedente proposte di integrazione del piano di sicurezza ove predisposto dal committente, ovvero un suo piano di sicurezza sostitutivo di quelli del committente ove non obbligatori (con implicita confermata reviviscenza, in tale seconda ipotesi, dell'obbligo di cui all'indicato art. 18 della legge n. 55/1990).

È stato, poi, stabilito che l'appaltatore o il concessionario sono tenuti comunque a predisporre un piano operativo di sicurezza complementare e di dettaglio rispetto a quelli di competenza del committente e contenente l'indicazione delle concrete proposte operative riguardanti i singoli cantieri.

È previsto, altresì, che gli indicati atti relativi alla sicurezza devono essere considerati come parti integranti del contratto di appalto; ed infine, è stabilito che gli oneri relativi alla sicurezza devono essere indicati nel bando di gara e non sono soggetti a ribasso.

5. Sulla base di quanto precede, si può ritenere che, allo stato - pur in mancanza del previsto regolamento generale sulle misure minime di sicurezza nei lavori pubblici - la normativa in materia di

sicurezza nei cantieri appare sufficientemente chiara e delineata anche per quanto riguarda il settore delle opere pubbliche, dovendo applicarsi allo stesso tutte le disposizioni di cui ai menzionati decreti legislativi n. 626/1994 e n. 494/1996 relative ai piani di sicurezza. A tale conclusione induce, innanzitutto, la considerazione relativa alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 494/1996 attuativo della direttiva comunitaria n. 92/57 CEE, che ha generalizzato l'obbligo dei piani di sicurezza e che è successiva a quella di cui alla legge 3 giugno 1995, n. 216, che già prevedeva il rinvio alla disciplina regolamentare per la parametrazione dei relativi costi; vale, inoltre, la considerazione che l'emananda disciplina regolamentare, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art 31 della legge quadro sui lavori pubblici, dovrà essere comunque adottata "in conformità alle direttive 89/391 CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57 CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento", sicché non potrà mai incidere il contenuto minimo dei piani. Al che si aggiunge la considerazione che trattasi di materia di elevata rilevanza sociale oggetto di disciplina a livello comunitario, la cui applicazione non può essere condizionata da adempimenti interni correlati ad esigenze di tipo meramente economico.

Consegue quindi anche la necessità che siano attualmente le amministrazioni appaltanti a dover provvedere alla individuazione ed alla evidenziazione nei bandi di gara degli oneri relativi alla attuazione degli anzidetti piani di sicurezza; oneri che saranno determinati dalla amministrazione medesima tenendo conto delle specifiche esigenze di cantiere e che dovranno, in ogni caso, essere fissati in maniera adeguata e tale da non implicare elusione delle prescrizioni in essi contenute.

00A0780

Affidamento a trattativa privata di lotti funzionali di un'opera pubblica

L'ingegnere Capo del Consorzio Intercomunale per lo sviluppo della costa tirrenica richiedeva un intervento dell'Autorità in ordine a vari problemi interpretativi concernenti il ricorso alla trattativa privata nel caso di realizzazione per lotti successivi di un'opera pubblica.

L'esame dei problemi stessi poneva in evidenza il loro rilievo di carattere generale e, quindi, la utilità di un intervento inteso a sciogliere i dubbi emergenti.

L'art. 24 della legge 11 febbraio 194, n. 109, stabilisce al comma 1 i casi in cui è ammesso l'affidamento di lavori a trattativa privata e aggiunge l'avverbio "esclusivamente", indicativo della tassatività dei casi previsti.

Al comma 7 dello stesso articolo è previsto che "qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera".

Questa, la disciplina normativa della legge quadro oggi vigente; ma, anteriormente alle modifiche ad essa apportate con la più recente legge 18 novembre 1998, n. 415, esisteva un complesso normativo, costituito da norme succedutesi nel tempo, e che aprivano varchi all'adozione del sistema di affidamento di lavori a trattativa privata, proprio nel caso di suddivisione dell'opera in lotti.

L'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 consentiva al ricorrere di specifiche condizioni, l'affidamento dell'appalto dei lavori relativi a lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati e parzialmente finanziati mediante trattativa privata alla stessa impresa esecutrice del lotto precedente.

L'art. 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, stabiliva una complessa disciplina di casi in cui era consentito l'affidamento dei lavori a trattativa privata, dei quali, in particolare, la lettera *e)* del comma 2 era relativa a "nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare di un primo appalto dalla medesima amministrazione".

Va considerato che i casi di ricorso alla trattativa privata di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 406/1991 sono gli stessi disciplinati dall'articolo 5 della legge n. 584/1977. La previsione di cui all'art. 12 della legge n. 1/1978, riproduce l'art. 5 lettera *g)* della legge n. 584/1977, ma se ne discosta per un aspetto significativo, vale a dire omette la condizione "che i nuovi lavori siano conformi ad un progetto di base che sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo le procedure della presente legge" e "che la somma complessiva prevista per i nuovi lavori sia stata tenuta in considerazione del primo appalto ai fini di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge".

Infine, nella stessa legge quadro, prima della modifica introdottavi con il provvedimento legislativo del 1998, era contenuto un comma (oggi abrogato) il quale stabiliva che "l'interferenza tecnica, o di altro tipo, di lavori di affidare con lavori in corso di esecuzione non è compresa fra i motivi tecnici di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 406/1991. In tali casi il contratto in esecuzione è risolto e si procede ad affidare i nuovi lavori congiuntamente a quelli oggetto del contratto risolto non ancora eseguiti".

È da tener presente che il regolamento, di cui all'art. 3 della legge quadro, contiene l'espressa abrogazione sia dell'art. 12 della legge n. 1/1978 che dell'art. 9 del decreto legislativo n. 406/1991, a ciò autorizzato da espressa disposizione contenuta nel comma 4 dello stesso art. 3.

Questa abrogazione segue, peraltro, ad una situazione di incompatibilità, con la normativa oggi vigente in materia di trattativa privata, della disciplina precedente, situazione che deve far considerare già priva di efficacia detta disciplina, anche prima della sua espressa abrogazione. Ciò in quanto, come ha ritenuto la Corte costituzionale (sentenza n. 482 del 1995) la legge quadro "stabilisce, negli appalti di opere pubbliche, il principio della gara per la selezione del contraente cui affidare la realizzazione delle opere. L'esigenza di fondo è quella di assicurare la massima trasparenza nella scelta del contraente e la concorrenza tra diverse imprese. La trattativa privata è ammessa solo in ambiti più ristretti e rigorosi di quanto non preveda la normativa comunitaria, che peraltro configura il ricorso alla "procedura negoziata" come eccezione rispetto alla regola della "procedura aperta" o della "procedura ristretta", le quali implicano una gara tra imprese concorrenti. La norma nazionale assicura il modo ancor più esteso la concorrenza e non determina una lesione del diritto comunitario, che consente, ma non impone, la trattativa privata.

Anche il giudice amministrativo (Consiglio di Stato, sez. V 18 settembre 1998, n. 1312) ha affermato, anteriormente alla legge n. 415/1998, che la materia della trattativa privata per l'affidamento degli appalti di opere pubbliche è stata ridisciplinata per intero dalla legge n. 109/1994 che ha previsto con elencazione tassativa le ipotesi eccezionali in cui il ricorso a tale strumento è ancora consentito, implicitamente abrogando la normativa previgente che disponeva il senso difforme.

Comunque, con l'abrogazione del comma 8 dell'art. 24 della legge quadro ad opera della detta legge n. 415/1998 è venuto meno ogni argomento esegetico, quale poteva trarsi dal richiamo al decreto legislativo n. 406/1991, già contenuto in detta disposizione.

Occorre aggiungere che la disposizione contenuta nel comma 7 dell'art. 24, sopra integralmente riportato, nel caso opposto a quello in essa previsto, e cioè nel caso in cui un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato con un sistema di gara e si debba appaltare altro lotto successivo e appartenente alla medesima opera, non può indurre a ritenere consentito, il ricorso alla trattativa privata, anche in ipotesi diverse da quelle tassativamente elencate al comma 1 dello stesso art. 24. In questo caso devono sempre ricorrere i presupposti indicati nella suddetta elencazione tassativa contenuta alle lettere *a) b)* e *c)* del detto comma 1 perché sia possibile applicare il nuovo lotto dei lavori a trattativa privata.

La funzione della norma contenuta nel comma 7 è diversa; quella di introdurre un rigoroso, ulteriore divieto. Nel caso in cui al precedente lotto funzionale (per il ricorrere dei presupposti di legge) sia stato affidato a trattativa privata, non è consentito assegnare con tale procedura il lotto successivo, anche quando ricorrano le condizioni cui si è subito prima fatto riferimento, cioè quelle del primo comma dell'art. 24.

00A0781

**Capitolati d'oneri e documenti complementari
Spese di riproduzione**

Con esposto in data 14 settembre 1999, la Società E.G. informava l'Autorità che un bando di gara di appalto di lavori pubblici per un importo a base d'asta di circa 7 MLD, faceva obbligo ai concorrenti - tra cui l'impresa esponente - di acquistare, a pena di esclusione, la documentazione tecnica, verso il prezzo di L. 2.700.000.

L'impresa esponente lamentava che tale condizione poneva un onere eccessivo a carico dei partecipanti e concretava, inoltre, una situazione discriminatoria a favore delle imprese con maggiori disponibilità fmanziarie, con violazione della "par condicio" tra i concorrenti e con pregiudizio della libera concorrenza.

La stazione appaltante, su richiesta dell'Autorità, giustificava l'inserimento della clausola nel bando, sostenendo che l'obbligo di acquisto della documentazione derivava dalla complessità dei lavori da realizzare che imponeva la perfetta conoscenza degli elaborati progettuali a garanzia della corretta riuscita delle opere. Inoltre, il rimborso delle spese per le copie della documentazione si giustificava sulla base del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, la quale non può conseguire una efficiente gestione se obbligata a sostenere un inutile aggravio di costi.

La questione prospettata presenza rilievo di carattere generale che richiede uno specifico esame.

Va specificato che il bando in esame e relativa clausola che pone a carico dei concorrenti l'obbligo: di aver "acquistato e ritirato la documentazione di appalto" e precisa che "l'acquisto e il ritiro di tale documentazione, analiticamente descritta nell'elenco predisposto, sono obbligatori, pena esclusione dalla gara: tali adempimenti dovranno effettuarsi perentoriamente entro il 2 settembre 1999 presso ditta U.B. - previa prenotazione telefonica. Il costo della documentazione in questione è pari a nette L. 4.500.000, oltre IVA al 20%: il committente stabilisce peraltro di addebbitare ai partecipanti esclusivamente L. 2.250.000, oltre a L. 450.000 per IVA al 20% e così per complessive L. 2.700.000, assumendo a proprio carico il costo della copia del progetto costruttivo, che fa parte di detta documentazione."

Ciò premesso, si ricorda che la direttiva comunitaria 93/37/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori disciplina, all'art. 12, la procedura di ricezione delle offerte nelle procedure aperte, quale la procedura in argomento. La norma prevede che l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta ad inviare i capitolati d'oneri ed i documenti complementari, sempre che richiesti dai concorrenti. La stessa, quindi, pone a carico della stazione appaltante l'obbligo di fornire ai richiedenti ogni documento od atto di gara che possa essere necessario per formulare l'offerta.

Lo schema di regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, all'art. 79, recepisce integralmente le disposizioni dell'anzidetta direttiva e all'art. 71, comma 2, dispone, inoltre, che l'offerta che i concorrenti devono presentare per l'affidamento di appalti, deve essere accompagnata da una dichiarazione con la quale gli stessi attestino di aver esaminato gli elaborati progettuali e di aver preso piena cognizione dello stato dei luoghi e di tutte le condizioni che possono influire sull'offerta. In coerenza dispone anche l'articolo 90, comma 5, dello stesso regolamento per il caso di appalto integrato ovvero nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo, ovvero a corpo e a misura, con una significativa previsione di "esame" degli elaborati progettuali, "posti in visione" (ovviamente dalla stazione appaltante e "acquisibili").

Da queste indicazioni normative emerge, con evidenza, che non può essere imposto al concorrente l'obbligo di acquistare, per di più a pena d'esclusione dalla gara, la documentazione inerente l'appalto. Al contrario vi è l'obbligo della stazione appaltante di fornire ogni informazione utile per la presentazione dell'offerta e sempre che il concorrente ne faccia espressa richiesta, di rilasciarne copia con rimborso dei costi sostenuti dalla pubblica amministrazione. Il che è, inoltre, conforme alla normativa generale in materia di accesso alla documentazione amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1991, n. 241.

All'elemento di contrasto con le regole dell'ordinamento italiano della suriportata clausola del bando se ne accompagna uno ulteriore. Questa scelta amministrativa di sancire l'obbligo per i concorrenti di acquistare la documentazione di gara, pena l'esclusione dalla gara stessa, contraddice il principio della concorrenza, sancito dal diritto comunitario.

Né la fondata esigenza che si abbia perfetta conoscenza degli elaborati progettuali può giustificare la imposizione di modalità di adempimento onerose, imposte dalla stazione appaltante dell'obbligo imposto dalla legge di avere detta conoscenza da parte dei partecipanti alle gare e che si collega già ad effetti che gravano su questi nel caso di inesatto adempimento.

Non è consentito, pertanto, alle stazioni appaltanti di prevedere nel bando di gara clausola che, a pena di esclusione fissi modalità di esame vincolante degli atti relativi, con oneri economici che si concretino in pagamenti a terzi e non nel rimborso delle spese per le copie degli atti stessi, ove richieste dai concorrenti alla gara.

00A0782

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.